



**Comune di Novi Ligure**

Via Gramsci, 11

15067 NOVI LIGURE (AL)

tel. 0143772344

email: protocollo@comune.noviligure.al.it

<http://www.comune.noviligure.al.it>

**DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE**



c\_f965 - 0 - 1 - 2021-01-19 - 0001960

**NOVI LIGURE**

Codice Amministrazione: **c\_f965**

Numero di Protocollo: **0001960**

Data del Protocollo: **martedì 19 gennaio 2021**

Classificazione: **5 - 2 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: COMUNE DI NOVI LIGURE (AL) - RENDICONTI  
2017 E 2018 - DELIBERA N. 1 2021 PRSE**

Note:

**MITTENTE:**

CORTE DEI CONTI



## CORTE DEI CONTI

### SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Al Sig. Sindaco

All'Organo di Revisione

del Comune di Novi Ligure (AL)

**Via Pec**

**Oggetto: Comune Novi Ligure (AL) - Rendiconti 2017 e 2018**

Con riferimento all'oggetto, si invia l'allegata delibera n. 1/2021/PRSE approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 14 gennaio 2021.

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendoza



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@corteconti.it) | pec: [piemonte.controllo@corteconticert.it](mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it)



## CORTE DEI CONTI

### Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 1/2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

**nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto,**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibere della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1,

commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e 2018 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Vista la delibera n. 9/2020/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2020;

Vista la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Novi Ligure (AL)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166, e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Viste le richieste istruttorie del 15 luglio 2020, del 30 novembre 2020, del 9 e del 14 dicembre 2020, nonché tutte le successive richieste di chiarimento e di trasmissione di documentazione;

Viste le deduzioni e tutte le risposte trasmesse dall'ente locale, ivi compresa la memoria di chiarimenti e precisazioni a firma del Sindaco in data 13 gennaio 2021;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore, Consigliere dott. Luigi GILI;

Vista la disposizione di cui all'art. 85, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che prevede che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge";

Vista la disposizione introdotta dall'art. 26 ter, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui "All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5 e 30 ottobre 2020 n.6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza, effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del Collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi GILI;

### **PREMESSO**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento

agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO**

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Peraltro, con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con D.L. 30 luglio 2020 n 83, convertito nella legge 25 settembre 2020, n. 124, sono stati prorogati alcuni termini correlati con lo stato di emergenza.

Ciò premesso, con nota istruttoria del 15 luglio 2020 venivano chieste al **Comune di Novi Ligure** informazioni circa la società C.I.T. Spa, partecipata al 35,73%, ed attiva nel settore del trasporto pubblico, società nei cui confronti sono emerse rilevanti perdite di esercizio nel 2017 e nel 2018; in conseguenza di ciò, la suddetta società partecipata ha presentato un piano di risanamento di durata quadriennale approvato dall'Assemblea dei soci pubblici nel mese di ottobre 2018.

Venivano, inoltre, richieste maggiori informazioni in merito alla situazione di altre società partecipate dal Comune di Novi Ligure, come in appresso indicato:

- **FOR.AL. S.c.a.r.l.:** si chiedeva di fornire il risultato del monitoraggio effettuato dall'ente sull'andamento complessivo della società;
- **Energia e Territorio S.r.l.:** si chiedeva di comunicare lo stato della avviata procedura di scioglimento della società;
- **Centrale del Latte Alessandria e Asti S.p.a:** si chiedeva di comunicare lo stato della procedura di alienazione delle quote;
- **Res Tipica Incomune S.c.a.r.l.:** si chiedeva di comunicare lo stato della procedura di liquidazione della società;
- **Noviservizi S.r.l.** società partecipata al 100% dal comune e sciolta nel 2018: si chiedeva di comunicare ogni elemento conoscitivo utile, compreso il provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, dichiarando se l'Ente avesse sostenuto spese e/o oneri di alcun genere a favore della società stessa, direttamente o indirettamente;
- **Aquarium ssdpa:** si chiedeva di comunicare quali decisioni fossero state assunte in ordine alla trasformazione in s.r.l. della società stessa, le analisi effettuate sulle perdite ed il correlato piano di rientro.

Il Comune di Novi Ligure, con nota del 14 settembre 2020, ha trasmesso la documentazione richiesta ed ha fornito ragguagli circa lo stato di tutte le sopradescritte partecipazioni societarie. Si richiedevano, nel contempo, ulteriori chiarimenti in merito al rilascio di fidejussioni, prestate a favore di soggetti terzi, con particolare riguardo alla costituzione di accantonamenti sui competenti Fondi rischi, a tutela degli equilibri finanziari dell'Ente.

Proprio con riferimento alle garanzie fideiussorie prestate dall'Ente, a conferma dei dati riferiti, a loro volta, sia dall'Organo di revisione che dal responsabile del settore finanziario, è emersa la situazione sottodescritta alla data del 31 dicembre 2019:

- fideiussione per euro 1.090.679,22, prestata all'Istituto per il Credito Sportivo, in favore della Aquarium società sportiva, ora Anemos società sportiva dilettantistica a r.l., a garanzia della concessione di un mutuo per l'esecuzione di lavori di costruzione di una piscina coperta in Novi Ligure, importo della garanzia a fine 2019 euro 360.955,47;

- fideiussione per euro 2.221.000,00, prestata alla BANCA OPI Spa, ex art. 207, co. 3, Tuel, in favore della C.I.T. (Consorzio Intercomunale Trasporti spa), a garanzia della concessione di un mutuo per la realizzazione del parcheggio Movicentro (piazza Falcone e Borsellino); importo della garanzia a fine 2019 euro 1.674.713,60.

Peraltro, a fronte dell'esposizione complessiva, derivante dalla assunzione delle predette fideiussioni per oltre 2 milioni di euro, con richiesta istruttoria del 9 dicembre 2020, diretta all'Amministrazione civica, si invitava l'ente a precisare, con relazione dettagliata, le motivazioni di natura contabile in base alle quali si fosse proceduto, alla data del 31 dicembre 2018, ad un accantonamento a Fondo rischi su fideiussioni mutui soggetti partecipati per euro 500.000, Fondo aggiornato, al 31 dicembre 2019, ad euro 515.700,00, somma, in buona sostanza, equivalente circa al 25% circa dell'integrale importo garantito.

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione complessivamente pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza in funzione della discussione collegiale.

\*\*\* \*\*

L'analisi della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), dall'organo di revisione del **Comune di Novi Ligure**, in relazione all'esercizio 2018, e la documentazione ulteriormente trasmessa dal Comune in seguito a molteplici richieste istruttorie hanno, infatti, evidenziato una serie di criticità.

\*\*\*\*\*

## **1. Situazione Organismi partecipati.**

### **FOR.AL. S.c.a.r.l.**

Con riguardo alla società in oggetto, società mista partecipata al 10%, attiva nel settore della formazione professionale, l'ente ha comunicato e documentato che il "trend dell'utile dell'esercizio considerato è favorevole": infatti, dalle risultanze del conto economico, si passa da un risultato di esercizio di euro - 136.365, risalente al 2016, ad un netto miglioramento nel 2017, con risultato di euro + 1.633, ad un ulteriore miglioramento nel 2018 per euro + 24.819, ed, infine, ad un risultato di euro + 48.320 nel 2019.



### **Energia e Territorio S.r.l.**

All'esito dell'istruttoria, si è avuta la conferma definitiva che la società – trattavasi di società mista partecipata allo 0,70%, attiva nel settore dello sviluppo energetico – prima posta in liquidazione, poi oggetto di provvedimento di scioglimento e di declaratoria fallimentare, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 7 febbraio 2019.

### **Centrale del Latte Alessandria e Asti S.p.a.**

Si tratta di società mista partecipata allo 0,46%, attiva nel settore della produzione del latte e di prodotti caseari.

Nell'ambito dell'ultima revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, D.Lgs, n. 175 del 2016), il Consiglio comunale, visto l'art. 1 della legge n. 119 del 2019, co. 9-quater, secondo cui "le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque, trattato e dei prodotti lattiero-caseari", e sulla base del disposto dell'art. 4 del D.Lgs 175/2016, che indica, come condizione di mantenimento della partecipazione, che possano essere mantenute partecipazioni in società di produzione di beni e servizi, solo se strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, ritenuto che la detta limitazione, in base alla disposizione introdotta dal citato comma 9, quater L. 119/2019, non si applichi alle imprese lattiero-casearie, e che, pertanto, alla quota sociale della Centrale del latte, detenuta dal Comune, non si applichi il detto art. 4 D.Lgs. 175/2016, ha disposto "il mantenimento della partecipazione in attesa di valutare l'opportunità della stessa".

Con la nota di chiarimento l'ente ha comunicato che il termine previsto per la razionalizzazione è il 31 dicembre 2021.

E' prevista "l'implementazione, malgrado la minima partecipazione – 0,46% - di politiche coerenti con la nozione di società a controllo pubblico che il D. Lgs. n. 175/2016 ha individuato, in modo assolutamente ed esclusivamente sostanziale e funzionale, nella capacità delle pubbliche amministrazioni socie, anche con forme di controllo congiunto – ulteriore a quello solitario di cui all'art. 2358 c.c. – di indirizzare e guidare la società al conseguimento delle proprie finalità istituzionali, determinando esse le condizioni di svolgimento e di accesso degli utenti al servizio." La Sezione resta in attesa di conoscere la definizione delle misure di razionalizzazione che dovessero essere adottate al riguardo.

### **Res Tipica Incomune S.c.a.r.l.**

All'esito dell'istruttoria, si è avuta la conferma definitiva che la società, partecipata allo 0,44%, attiva nel settore dello sviluppo e gestione dei servizi on line, già da tempo posta in liquidazione, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 7 maggio 2019.

### **Noviservizi S.r.l.**

All'esito dell'istruttoria, si è avuta la conferma definitiva che la società, interamente pubblica, partecipata al 100%, che gestiva in house la farmacia comunale e l'illuminazione votiva, in liquidazione dal mese di ottobre 2013, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 9 ottobre 2018.

Nella seduta dell'assemblea ordinaria dei soci del 2 ottobre 2017 è stato stabilito in euro 8.000,00 il compenso annuo del Liquidatore.

Nella seduta dell'assemblea ordinaria dei soci del 27 settembre 2018 è stato approvato il piano finale di riparto che prevede la restituzione al socio unico di euro 68.268,00.

Con la nota del 13 gennaio 2021 è stata trasmessa copia della reversale n. 5890 del 20 novembre 2018, con la quale l'Ente ha incassato la somma di euro 68.268,00, derivante dalla chiusura della procedura di liquidazione della società.

### **Aquarium ssdpa.**

All'esito dell'istruttoria, l'Ente ha precisato che la trasformazione della società Aquarium – partecipazione effettiva del Comune pari al 59,48%, con ad oggetto la gestione di impianti sportivi - in Anemos s.r.l., avvenuta il 27 dicembre 2018, risponde "all'esigenza di economizzare e contenere i costi di struttura della società, compresi i compensi professionali in capo al Collegio Sindacale, obbligatorio per le s.p.a. e facoltativo, al contrario, per le s.r.l."

Ad avviso dell'ente, "...l'operazione societaria è coerente con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 175/2016, secondo cui "nelle s.r.l. a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle s.p.a. a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio sindacale".

L'Ente ha, altresì, riferito che, contestualmente alla detta operazione, è stato deliberato l'aumento di capitale ad euro 1.584.000,00: secondo l'Ente, trattasi di "patrimonializzazione finalizzata alla neutralizzazione delle perdite gestionali, coerentemente con l'ipotesi prevista dall'art. 2482-bis c.c."

Inoltre, il monitoraggio e la gestione previsionale dei risultati operativi della società è stata affidata all'elaborazione di un piano economico prospettico, dal quale si evidenzia un sostanziale equilibrio gestionale, grazie all'inserimento tra le voci di ricavo di un contributo in conto esercizio, erogabile dalla capogruppo ACOS spa, nelle more di alcuna contribuzione da parte degli Enti locali, così come previsto dal PEF allegato alla Convenzione dell'anno 2002, in allora, pari a lire 150.000.000, ovvero a circa euro 77.000,00.

Dal momento che, quindi, è risultato che l'Ente, sul presupposto che la società garantisca la funzionalità dell'unico impianto natatorio della Città, ha deciso di mantenere la partecipazione indiretta pubblica, è stato richiesto al medesimo di comunicare i risultati finanziari della detta società nonché di fornire aggiornati e dettagliati chiarimenti sugli indirizzi, a suo tempo dati ad ACOS spa, di ridurre i costi di amministrazione.

Con nota datata 13 gennaio 2020 l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti dall'Ufficio.

In tale occasione si è appreso che la trasformazione societaria ed il contestuale aumento del capitale sociale rispondono alla possibilità di adoperare le riserve ex art. 2482 c.c.

Inoltre, secondo quanto precisato, la documentazione non espone la formulazione di un piano di rientro in senso stretto bensì si limita a presentare un piano economico prospettico 2020-2026, che evidenzia una perdita d'esercizio pari a circa euro 27.000,00 per l'anno in corso ed un utile medio arrotondato di euro 7.100,00 per gli anni successivi, a fronte di un eventuale trasferimento in conto esercizio da parte della capogruppo pari ad euro 80.000,00 annui.

Tutto ciò premesso, la Sezione, con riferimento alla situazione complessiva degli Organismi partecipati, così come risultante dagli accertamenti istruttori, sottolinea la necessità per l'Amministrazione comunale, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione, di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull'andamento degli organismi partecipati residuati, di cui, cioè, è stata mantenuta la partecipazione, proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e conseguenti ricadute negative sul bilancio dell'Ente, ricordando, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'Ente medesimo.

La Sezione raccomanda, pertanto, a codesta Amministrazione di procedere ad un attento e rigoroso monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipazioni, con particolare riferimento all'attuazione del piano di razionalizzazione in atto per Anemos srl, già Aquarium ssdpa, rammentando all'Amministrazione comunale che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione dei prescritti obblighi di vigilanza, d'indirizzo e di controllo, unitamente al perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

La Sezione, preso, altresì, anche atto della circostanza documentale per cui il Fondo perdite società partecipate risulta, allo stato, a zero, ricorda all'Ente la necessità di effettuare congrui accantonamenti per debiti potenziali, collegati alla mancata riconciliazione debiti/crediti fra l'Ente e le società e gli organismi partecipati.

## **2. Fideiussioni.**

Come descritto in premessa, all'esito dell'istruttoria, è risultato che l'Ente abbia rilasciato fidejussioni a favore di soggetti terzi.

Più in particolare, è emersa, alla data del 31 dicembre 2019, la situazione sottodescritta:

- prestazione di fideiussione per euro 1.090.679,22, nei confronti dell'Istituto per il Credito Sportivo, in favore della Aquarium società sportiva, ora Anemos, società sportiva dilettantistica a r.l., a garanzia della concessione di un mutuo per l'esecuzione di lavori di costruzione di una piscina coperta in Novi Ligure, importo della garanzia a fine 2019: euro 360.955,47;

- prestazione di fideiussione per euro 2.221.000,00, nei confronti della BANCA OPI Spa, ex art. 207, co. 3, Tuel, in favore della C.I.T. (Consorzio Intercomunale Trasporti spa), a garanzia della concessione di un mutuo per la realizzazione del parcheggio Movicentro (piazza Falcone e Borsellino); importo della garanzia a fine 2019: euro 1.674.713,60.

Pertanto, a fronte dell'esposizione complessiva, derivante dalla prestazione delle sopra riportate fideiussioni, ammontante, al 31 dicembre 2019, ad oltre 2 milioni di euro, è emerso come il Comune avesse proceduto, alla data del 31 dicembre 2018, ad un accantonamento a Fondo rischi su fideiussioni mutui soggetti partecipati per euro 500.000, accantonamento aggiornato al 31 dicembre 2019, ad euro 515.700,00, equivalente circa al 25% dell'integrale importo garantito.

Essendo stato richiesto di precisare se le dette fideiussioni concorrano alla formazione del limite di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, con nota prot. n. 36426, datata 30 dicembre 2020, l'Ente si è limitato a confermare l'ammontare, al 31 dicembre 2019, a titolo di Fondi rischi su fideiussioni mutui soggetti partecipati, di un accantonamento di euro 515.700,00.

L'ente ha, altresì, precisato che "...tale accantonamento rappresenta la somma di tre annualità – la durata di un bilancio triennale – della rata annuale complessiva pari ad euro 171.900,00, pagata dai soggetti garantiti sui mutui oggetto della garanzia stessa".

Con la stessa nota l'Ente ha dichiarato che "...nei bilanci di previsione è stata comunque stanziata anche la quota annua stessa che è stata conservata almeno fino alle comunicazioni delle partecipate circa l'avvenuto effettivo pagamento".

A fronte di tale quadro complessivo, la Sezione rimarca che la contrazione di debito, da parte delle amministrazioni pubbliche, è, in generale, sottoposta a stringenti limiti sia a livello costituzionale, posto che l'art. 119, co. 6 Cost., enuncia la regola aurea del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti, sia a livello ordinario, posto che una serie di norme richiamano il principio, declinandolo in vista dell'applicazione concreta (art. 3 co. 16 l. n. 350/2003; art. 10 l. n. 243/2012; art. 199 d.lgs. n. 267/2000).

Parimenti restrittiva è la normativa in tema di prestazione di garanzie, in quanto gli effetti sugli equilibri di bilancio, in caso di escussione delle garanzie prestate, sono analoghi: pertanto, in ogni caso, le garanzie prestate concorrono alla determinazione del limite di indebitamento a meno che l'ente non abbia proceduto ad accantonare l'intero importo del debito garantito (art. 62 co. 6 d.lgs. n. 118/2011 e art. 204 co. 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Nel caso, poi, come quelli in esame, in cui i destinatari della garanzia siano soggetti terzi, gli enti locali possono concedere la garanzia solo nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 207, co. 3, del d.lgs. n. 267/2001, a norma del quale il mutuo deve essere destinato alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché "a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale; b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine

della concessione; c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera".

Posto quanto sopra, nel prendere atto di quanto riscontrato all'esito delle richieste istruttorie in funzione delle importanti garanzie fideiussorie rilasciate dall'Ente, questa Sezione ritiene utile rammentare le principali coordinate dell'istituto giuridico della fideiussione da parte degli enti locali (ex multis, vd. Deliberazione Sezione Regionale di controllo per la Puglia n. 109/2015/PAR).

La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 207 TUEL, che stabilisce condizioni e modalità per il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di: aziende dipendenti, consorzi o comunità montane (comma 1); società partecipate di servizi pubblici (comma 2); terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione e ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale sulla base di specifiche condizioni ex lege previste (comma 3).

Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che "gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1, dell'art. 204 TUEL e non possono impegnare più di un quinto di tale limite".

Il Legislatore, peraltro, prevede un generale divieto di ricorrere all'indebitamento per spese diverse da spese di investimento, previsto dall'art. 119 della Costituzione, al fine di limitare il ricorso a questa forma di finanziamento ai soli casi in cui i relativi costi possano risultare neutralizzati dai benefici derivanti alla collettività per spese di investimento.

L'art. 11 del D. Lgs n. 118/2011 prevede, inoltre, la necessaria indicazione, nella nota integrativa al bilancio e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, dell'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti.

Le garanzie concesse dagli enti territoriali devono, altresì, essere menzionate nei conti d'ordine dello stato patrimoniale, secondo quanto richiesto dal punto 7.2 dell'allegato 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011, recante il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale.

L'art. 3, comma 17, della L. n. 350/2003, come modificato da ultimo dall'art. 75 del D. Lgs. n. 118/2011, dopo aver definito cosa costituisce "indebitamento", al secondo periodo, precisa che, dal 2015, gli enti possono rilasciare garanzie solo a favore dei soggetti, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per finalità di investimento (vd. Deliberazione Sezione Regionale di controllo per la Puglia 84/2017/PAR).

La richiamata normativa va, altresì, letta unitamente alla disciplina civilistica della fideiussione (artt. 1936 c.c. ss), in forza della quale un terzo aggiunge la sua responsabilità a quella del debitore, assumendo un'obbligazione personale e autonoma verso il creditore, di contenuto identico e sullo stesso piano di quella principale.

La principale caratteristica della fideiussione è, notoriamente, l'accessorietà rispetto all'obbligazione principale e, in caso di insolvenza del debitore principale, il fideiussore è esposto al rischio di escussione con le ovvie conseguenze.

L'ente locale, prima di rilasciare una fideiussione, è tenuto, pertanto, a valutare scrupolosamente, al fine di assicurare una sana gestione finanziaria ed un equilibrio economico duraturo, la compatibilità del rilascio della stessa rispetto all'indebitamento complessivo (vd. Deliberazione Sezione Controllo Lombardia, n. 92/2010/PAR).

L'equilibrio economico duraturo, difatti, rappresenta un obiettivo fondamentale per l'ente, anche alla luce degli articoli 97 e 119 Costituzione, che potrebbe essere compromesso da un'eccessiva esposizione del Comune in situazioni anche solo potenzialmente debitorie.

Emerge, pertanto, che la possibilità di rilasciare garanzia fideiussoria per un ente locale è subordinata alla verifica dei presupposti e delle condizioni fissate dal legislatore, nel TUEL, in relazione alla materia dell'indebitamento, nonché al rispetto dei principi costituzionali.

Pertanto, come chiarito dalla Sezione della Autonomie di questa Corte, con deliberazione n. 30/SEZAUT/2015/QMIG, l'individuazione dei soggetti a favore dei quali gli enti possono rilasciare garanzie - in quanto destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito - deve tener conto della natura degli stessi investimenti e della loro finalizzazione.

La disciplina in parola va, pertanto, rigorosamente attenzionata da parte di tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, del Comune, ciascuno per quanto di competenza, posto che il rilascio di una garanzia fideiussoria, giova ripeterlo, esponendo l'ente al rischio di escussione in caso di insolvenza del debitore principale, viene assimilato all'ipotesi di indebitamento e deve, pertanto, essere tenuto presente non solo in rapporto alla situazione debitoria attuale ma anche a quella prevedibile futura (v., Deliberazione Sezione Regionale di controllo per il Veneto n. 544/20).

Attraverso la previsione di condizioni tassative, dall'affermata assimilazione, operata dal legislatore, tra indebitamento e fideiussione, ne discende che è circoscritta la possibilità per gli enti locali di prestare garanzie fideiussorie a terzi alle sole operazioni, tra l'altro, di investimento comportanti futuri vantaggi per la comunità (cfr. delibera Sezione regionale di controllo Piemonte n. 14/Par/2007 del 13.9.2007 e Sezione Lombardia delibera n. 92/2010/Par del 4.2.2010).

È evidente, quindi, come, attraverso tali disposizioni, si sia voluto introdurre, in via normativa primaria, un meccanismo rigido, che opera in modo vincolato su una delle componenti della spesa, appunto quella di investimento, utilizzata dagli enti per raggiungere parte degli obiettivi che si prefiggono, senza che residuino in capo agli enti medesimi margini di discrezionalità nella scelta dei parametri suddetti.

Ne discende che l'iscrizione della passività virtuale, riferibile all'obbligazione accessoria di garanzia, deve, al pari dei mutui direttamente contratti dal Comune con finanziamento garantito da entrate correnti proprie, permanere per tutta la durata dell'obbligazione principale.

Pertanto, nel richiamare l'attenzione da parte del Comune sulla estrema cautela che deve accompagnare la prestazione di fideiussioni, si raccomanda di monitorare con puntualità la corretta gestione del debito garantito, al fine di evitare che eventuali possibili insolvenze possano riverberarsi sugli equilibri di bilancio del Comune.

Ciò, in relazione al peculiare regime giuridico dell'obbligazione fideiussoria che, in quanto caratterizzato da un vincolo particolarmente pregnante sul patrimonio, impone al fideiussore l'attento monitoraggio dell'esposizione debitoria, al fine di prevedere un'idonea copertura finanziaria la cui consistenza dipenderà, in un'ottica prudentiale, dall'esborso massimo cui il garante potrebbe essere costretto in caso di escussione, nonché (eventualmente) dalla probabilità di insolvenza e dalle concrete condizioni cui è subordinato l'intervento finanziario del fideiussore.

Se è vero, infatti, che, in base al criterio di competenza finanziaria, le spese si riconducono al periodo amministrativo in cui sorge l'obbligo a pagare (impegno), non v'è dubbio che dai principi di attendibilità e veridicità del bilancio, nonché dal principio di copertura degli oneri finanziari, discenda l'obbligo per l'Ente, che rilascia la garanzia fideiussoria, di predisporre adeguati accantonamenti a fondo rischi, procedendo all'adeguamento dei medesimi nella prospettiva dell'idonea copertura finanziaria.

Alla luce di quanto evidenziato, la Sezione richiama il Comune di Novi Ligure (AL) al pieno rispetto dei presupposti di cui all'art. 204 e 207 TUEL e, in particolare, all'osservanza della necessità che, prima del rilascio della garanzia, venga stipulata con il beneficiario della stessa una convenzione conforme alle previsioni del terzo comma dell'art. 207 TUEL, nonché al rispetto del parametro in base al quale tutte le garanzie prestate debbano essere conteggiate ai fini della determinazione del limite di indebitamento, a meno che l'ente non abbia proceduto ad accantonare un importo pari all'ammontare del debito garantito.

La Sezione invita, infine, l'Amministrazione a voler monitorare con puntualità la corretta gestione del debito garantito attraverso fideiussioni nei confronti di diversi soggetti, sia al fine del rispetto del limite, di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 sia al fine di evitare che eventuali possibili insolvenze possano ripercuotersi sugli equilibri di bilancio del Comune e, soprattutto, a costituire gli accantonamenti necessari ad evitare di incorrere in futuro in difficoltà finanziarie con inevitabile impatto sui bilanci dell'Ente, legate al reperimento di adeguate risorse in funzione della sostenibilità del debito.

### **3. Società partecipata C.I.T. Spa.**

a) C.I.T. Spa è una società interamente partecipata da Comuni dell'alessandrino.

Il Comune di Novi Ligure, detenendo la maggioranza relativa delle azioni (il 35,73%), è l'azionista di riferimento, affiancato da Gavi (16,19 %), Serravalle Scrivia (12,64%) ed Arquata Scrivia (9,45%), con tutti gli altri Comuni a seguire con quote molto esigue (Parodi, Stazzano, Voltaggio, Bosio, Francavilla Bisio, Pasturana, Borghetto Borbera, Grondona, Mornese, Carrosio, Tassarolo, Fraconalto e San Cristoforo).

I servizi vengono erogati dalla società a vantaggio, complessivamente, di 22 Comuni, coinvolgendo una popolazione complessiva di circa 58.000 abitanti (28.340 abitanti nella sola Novi Ligure), arrivando ad interessare il territorio ligure, in particolare, sino a Busalla (GE).

Si tratta di una società pluriservizi, che ha per oggetto sociale la gestione del trasporto pubblico di cose e persone, urbano ed extraurbano, oltre ad attività connesse, quali il noleggio, i trasporti scolastici e la gestione di parcheggi a pagamento.

Sono ricomprese anche attività, quali pompe funebri e trasporti connessi, lavori edili, infrastrutturali ed impiantistici e la realizzazione ed esercizio di linee auto-ferro-metro-tramviarie e di centri logistici ed intermodali.

b) Negli anni 2017 e 2018 la società in oggetto presenta e documenta perdite di esercizio rispettivamente per 426.558 euro e per 676.624 euro.

Nel piano di razionalizzazione periodica per le partecipazioni, possedute al 31 dicembre 2018, il Comune di Novi Ligure, nonostante gli evidenti accertati negativi risultati di esercizio, prevede il mantenimento della partecipazione, anche "...in considerazione del fatto che nel mese di ottobre 2018 è stato approvato un piano di ristrutturazione e risanamento a valenza quadriennale 2018-2021 con l'obiettivo dell'equilibrio economico e finanziario".

L'Assemblea generale degli azionisti C.I.T. Spa, poco tempo prima, infatti, segnatamente, il 30 ottobre 2018, aveva approvato il Piano di ristrutturazione e risanamento 2018/2021, ex art. 14, co. 2, e 4, D.Lgs 175/2016, la cui redazione era stata affidata ad un advisor esterno (studio GMR con sede in Torino), Piano, in realtà, mai comunicato alla Sezione del Controllo per il Piemonte della Corte dei conti (a differenza di quanto previsto ex art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016).

Il verbale della menzionata Assemblea attestava che "...il Piano, per sua natura, non contiene dati certi o certificati ma definisce obiettivi; il Piano contiene previsioni caratterizzate da elevata prudenza che, insieme alla terzietà ed all'esperienza dell' Advisor, costituisce il vero valore aggiunto del lavoro".

Ad avviso della Sezione, risulta palese l'inosservanza del disposto normativo (art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016, cit.): come detto, il Piano, anche solo da un punto di vista letterale, recita "Ristrutturazione aziendale e risanamento della società".

Da un punto di vista sostanziale, che conferma le finalità di cui all'art. 14 del D.lgs 175/2016, ed il conseguente onere di trasmissione alla Sezione del Controllo competente – onere, si ripete, inadempito - il Piano ruota attorno a due leve fondamentali:

- investimenti tecnologici finalizzati al ringiovanimento della flotta aziendale, che consentono di mantenere i requisiti di partecipazione alle gare ed economie di scala;
- riduzione e riorganizzazione del personale, senza interruzioni traumatiche dei rapporti di lavoro, ma accompagnando alla quiescenza il personale, soprattutto, quello amministrativo, senza procedure assuntive, se non ove assolutamente necessarie per l'operatività dell'azienda.

L'allegato tecnico al Piano di ristrutturazione e risanamento, che, per certi versi, stranamente, fa riferimento all'intervallo temporale successivo, vale a dire, al periodo di tempo relativo al 2018-2023, diversamente dal Piano, che si riferisce, al contrario, al solo triennio 2018-2021, evidenzia le linee guida che si concretizzano in una serie di azioni industriali necessarie per superare la crisi aziendale, meglio di seguito descritte:



- 1) revisione delle linee urbane ed extraurbane, in accordo con gli enti appaltanti;
- 2) acquisto di 12 mezzi entro il 2021, per la sostituzione di materiale circolante vetusto;
- 3) riduzione dei servizi per un totale di 11 uscite, nel triennio 2018-2020 in ambito extraurbano;
- 4) riorganizzazione amministrativa ed esternalizzazione del back office.

Il Piano si propone di produrre un forte impatto finanziario sulla Società, che, altrimenti, si troverebbe in una situazione di cassa critica per il quinquennio 2018-2023.

In particolare, secondo le previsioni del Piano, sino al 2020, occorrerebbe un apporto di almeno 2 milioni di euro, mentre, in una fase successiva, a livello previsionale, i flussi positivi, generati dall'attività, renderebbero la Società autosufficiente dal punto di vista finanziario.

Le perdite di esercizio accumulate, tuttavia, richiedono l'intervento dei soci per circa 1,2 milioni di euro, intervento scaglionato nel periodo 2018-2020, al fine di assicurare il patrimonio necessario alla società, per garantire l'esercizio dell'attività tipica e la partecipazione alle gare per l'assegnazione del servizio di trasporto pubblico, come previsto dalle norme di settore.

Il Piano, dopo aver esaminato le cause storiche della crisi aziendale, analizza le variabili economiche e finanziarie alla luce delle azioni strategiche, suggerite per la riduzione dei costi del personale e di gestione del parco circolante con l'acquisto di nuovi bus, azione che, comunque, inciderebbe sulle esigenze di liquidità dell'azienda.

Il risultato di esercizio è previsto in miglioramento ma sempre negativo almeno sino al 2020.

Obiettivo del Piano è "...mantenere l'attività di servizio al livello attuale (pur considerando la riduzione progressiva di personale) e, al contempo, ridurre i costi di esercizio. Il numero ideale per il modello organizzativo é composto da 27 autisti."

Secondo il Piano, "...Non verranno toccati i Servizi rispetto all'assetto attuale, poiché un lavoro di modifica e razionalizzazione è già stato fatto .... Le risorse interessate all'accompagnamento alla pensione di dipendenti (non autisti) riguarderanno il personale amministrativo."

c) Ciò premesso, la Sezione rileva che, successivamente, il Comune di Novi Ligure, con Delibera di Giunta Comunale n.244, del 5 dicembre 2018, approvava il Piano di ristrutturazione aziendale, redatto e approvato dalla CIT s.p.a., ai sensi dell'art.14, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, finalizzato al recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale, composto da una parte analitico-descrittiva e da un piano economico finanziario.

Contestualmente, l'ente si impegnavo a ripianare le perdite accertate nel 2017 e quelle presunte nel biennio 2018-2019, ammontanti, complessivamente, per gli esercizi 2017-2018-2019, alla somma di euro 1.696.000,00, per una quota del 35,73%, a carico del Comune, e, quindi, pari a euro 605.980,80.

Gli importi del ripiano gravanti sul Comune di Novi Ligure risultano essere:

- per il 2017 su competenza 2018: Euro 221.387,24;
- per il 2018 su competenza 2019: Euro 165.429,90;
- per il 2019 su competenza 2020: Euro 165.429,90,

e, così, in totale, la somma da ripianarsi da parte del Comune di Novi Ligure, ammonta ad Euro 552.247,04.

L'Ente ha provveduto allo stanziamento di competenza dell'esercizio 2018 per Euro 221.387,24 ed ha costituito un Fondo Rischi debiti società partecipate per Euro 536.380,91, disponibili, e che verranno conservate per essere stanziare negli esercizi 2019 e 2020.

d) Ciò precisato, la Sezione rileva come l'Organo di revisione, in data 4 dicembre 2018, pur rilasciando un "nulla osta" alla deliberazione della Giunta, tuttavia, osservava quanto segue:

"- l'iter di approvazione del Piano da parte dell'Organo amministrativo ed assembleare della partecipata non risulta conforme a quanto previsto dalle disposizioni previste dalle norme vigenti in tema di formazione e legittimità di delibere consiliari ed assembleari di s.p.a;

- il Piano, messo a disposizione dei sottoscritti Revisori, non risulta corredato da attestazione e da sottoscrizione;

- non rientra nelle prerogative del Collegio dei Revisori dell'Ente l'espressione di un giudizio sul Piano di ristrutturazione della società partecipata, in quanto non chiamato ad esprimere una propria valutazione sulle scelte dell'organo di amministrazione della società partecipata.

Mentre rientra nei compiti dell'Organo di revisione dell'Ente la verifica delle coperture finanziarie degli impegni assunti in forza del Piano e la presenza di tali impegni negli strumenti di programmazione economico finanziari previsionali e pluriennali".

e) Posto che, come precisato, l'obiettivo del Piano è mantenere l'attività di servizio al livello attuale (pur considerando la riduzione progressiva del personale), riducendo i costi di esercizio, merita segnalare come il Piano di ristrutturazione e risanamento in oggetto evidenzia, peraltro, come:

" La situazione aziendale, già nel novembre 2016, unitamente al quadro normativo di riferimento, avevano imposto un primo Piano di ristrutturazione, approvato dagli organi societari il 04.05.2017, nel quale si tracciavano le linee strategiche da adottarsi nel triennio 2017-2019, Piano che è stato necessario aggiornare, integrare e superare col presente documento a causa degli eventi occorsi in sede di approvazione del bilancio dell' esercizio 2017 e per tutto quanto avvenuto durante l'esercizio in corso che ormai volge al termine".

"La strada per il risanamento è, quindi, tracciata ma è anche stretta e difficile, piena di difficoltà ed imprevisti, ma è al contempo la stessa strada che dovranno percorrere tutte le aziende di trasporto pubblico, afferenti al ns. bacino e che oggi, più che in passato, si trovano in difficoltà se non addirittura con procedure concorsuali in atto .....

Il Piano elenca, poi, i contratti di servizio in essere, i quali garantiscono complessivamente, assieme all'attività di vendita dei titoli di viaggio, un valore complessivo della produzione superiore ai 3,5 milioni di Euro.

Il Piano dichiara che "I problemi di CIT, *da sempre sotto gli occhi di tutti*, iniziano almeno dal 2011, anno, a partire dal quale si sono concretizzate rilevanti ed unilaterali modifiche (riduzioni chilometriche e dei corrispettivi) al contratto di servizio TPL extraurbano, all'epoca di competenza della Provincia di Alessandria e, da metà 2017, passato all'Agenzia della Mobilità Piemontese.

I disequilibri derivanti dai servizi TPL, sommati ai ritardi nei pagamenti di cui sopra, compensati solo in parte dagli introiti derivanti dalla bigliettazione, comportano, da tempo, una situazione finanziaria di difficoltà, causata proprio dalle riduzioni, di cui al punto che precede, col rischio di ripercussioni anche sotto il profilo patrimoniale.

L'entrata in vigore delle nuove norme sulle società partecipate nel settembre 2016, unitamente allo stato di pre-crisi, presente già nel novembre 2016, avevano portato al precedente Piano di ristrutturazione del maggio 2017.

Di conseguenza, a partire dal mese di giugno 2017, coerentemente con quanto previsto, l'Amministrazione aveva intrapreso il percorso di ristrutturazione aziendale che, secondo il Piano, potrà produrre frutti non prima degli esercizi 2020 e 2021".

Conformandosi a quanto osservato, nella relazione al bilancio 2017, sia dal Revisore unico (istituito, ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs. 175/2016) che dal Collegio sindacale, Organi, i quali avevano condotto un'attenta valutazione del rischio d'impresa, in merito alla "continuità aziendale", come espressamente richiesto dall'art. 14, co. 2 D.Lgs. n. 175/2016, come già riferito, il Cda della società adottava il Piano di risanamento, "ritenendolo necessario allo scopo di prevenire l'aggravamento della crisi."

I dati riportati dal Piano mostrano con tutta evidenza la contrazione dei servizi e dei corrispettivi nel triennio 2015-2017:

Tabella con le riduzioni chilometriche 2015 — 2016 — 2017

Contratto di servizio TPL (Provincia AL — AMP)			Contratto di servizio Novi (Urb/Sco/Dis)	
2015	KM	535.763	KM	152.690
2016	KM	522.848	KM	143.200
2017	KM	509.571	KM	130.000

Tabella con le riduzioni dei corrispettivi 2015 - 2016 -2017

Contratto di servizio TPL (Provincia AL — AMP)		Contratto di servizio Novi (Urb/Sco/Dis)	
2015	€ 829.446,00	€ 608.426,00	
2016	€ 767.933,00	€ 603.527,00	
2017	€ 737.889,00	€ 561.380,00	

Di seguito le principali voci gestionali:

Voci di entrata :	2017	2016
Corrispettivi contratto di servizio extraurbano	€ 737.889,00	€ 767.933,00
Vendita titoli di viaggio extraurbano	€181.056,00	€182.387,00
Vendita abbonamenti extraurbano	€144.470,00	€ 139.654,00
Corrispettivi contratto di servizio urbano Novi	€ 271.909,00	€ 271.909,00
Vendita titoli di viaggio urbano	€ 12.859,00	€18.119,00
Vendita abbonamenti urbano	€ 2.847,00	€ 3.110,00
Servizio scolastico Novi *	€115.776,00	€115.776,00
Servizio scolastico extraurbano	€113.718,00	€ 113.614,00
Trasporto disabili Novi	€ 21.682,00	€ 18.182,00
Incassi parcheggi Novi	€ 303.118,00	€ 299.255,00
Incassi servizi di Noleggio pullman c.c.	€ 597.034,00	€ 630.605,00
Incassi servizi funebri	€ 333.273,00	€ 351.782,00
Ricavi diversi (rimborsi CCNL e oneri	€ 226.772,00	€ 238.997,00

Voci di costo:	2017	2016
Personale	€ 2.308.391,00	€ 2.332.660,00
Carbolubrificanti	€ 408.251,00	€ 366.083,00
Servizi di officina	€112.642,00	€ 83.718,00
Assicurazioni	€102.055,00	€ 96.248,00

Pezzi officina	€ 45.055,00	€ 37.637,00
----------------	-------------	-------------

Riepilogo	2017	2016
Valore della produzione	€ 3.542.878,00	€ 3.495.842,00
Totale costi della produzione	€ 3.996.936,00	€ 3.950.733,00
Contributi/Quote ripiano	C 462.000,00	€ 467.000,00

Organico	2018	2017	2016
Numero dipendenti	45	49	51
Numero autisti	30	33	34
Chilometri totali annui percorsi	600.000*	639.571	666.048
Percorrenza annua autisti	20.000 *	19.380	19.589

\*stima

Il Piano sottolinea che "Nel complesso l'attività aziendale, pur trovandosi da qualche anno in trend negativo (con le progressive riduzioni di chilometraggio) e con un organico mantenuto allo stesso livello fino a tutto il 2016, nel 2017 fa segnare un leggero aumento in controtendenza, dato che ha bisogno di conferme nei prossimi esercizi."

"Confrontando i costi del personale 2016 e 2017, si nota l'inizio di un percorso di riduzione (differenza in calo di € 24.269,00), dovuto all'entrata in quiescenza di un dipendente con blocco del turn over.

Le altre principali voci di costo, sempre nel confronto tra 2016 e 2017, sono in aumento, principalmente a causa dell'incremento dei prezzi del carburante.

Tra le voci di costo, con maggiore incremento, rispetto all'anno precedente, vi sono i servizi di manutenzione (servizi di officina) e l'approvvigionamento dei pezzi meccanici (aumento dato dalla sempre maggiore obsolescenza dei mezzi), così come in aumento sono gli oneri assicurativi".

In particolare, nonostante le prospettate riduzioni di attività e chilometraggio, l'incremento del valore della produzione di € 47.000,00, sostanzialmente, pareggia l'incremento dei costi (pari ad € 46.200,00): si tratta di un dato che, di per sé, dimostra le difficoltà oggettive nella ristrutturazione aziendale.

f) Il Piano, comunque, evidenzia che "Il Conto Economico 2017 chiude con una perdita pari ad € 462.000,00, che, a seguito degli impegni corrispondenti, assunti dai Comuni interessati,

anche a seguito dell'adozione del presente Piano, verrà interamente ripianata garantendo pienamente la continuità aziendale.

I Comuni Soci stanno dimostrando una piena e totale presa di coscienza dello stato attuale della società, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello patrimoniale, unitamente allo stato di obsolescenza dei mezzi che richiede un forte intervento in investimenti in conto capitale.

I Comuni Soci si obbligano a garantire con i loro contributi, anche attraverso accordi di programma o patti parasociali, la continuità aziendale e la liquidità per i prossimi tre esercizi (oltre a quello in corso), onde consentire all'azienda non solo di entrare in equilibrio ma altresì di produrre utili a partire dall'esercizio 2021 portando a compimento il presente documento.”

Il Piano, preso atto delle criticità esaminate nonché della chiusura in perdita dell'esercizio 2017, si pone l'obiettivo gestionale di mantenere agli stessi livelli l'attività aziendale e, contemporaneamente, di procedere ad un progressivo riassorbimento della perdita a partire dall'esercizio 2019.

Per ottenere questo fondamentale risultato e garantire in maniera permanente la continuità aziendale, sono state individuate le seguenti linee strategiche:

“1. sottoscrizione da parte dei Soci di un accordo di programma o di un patto parasociale, che li impegna a sostenere l'azienda ed a portare a compimento i contenuti del Piano, con interventi sia di natura patrimoniale (capitale sociale a garanzia dei terzi) che finanziaria (a garanzia dei flussi di cassa);

2. revisione dei servizi extraurbani e urbani a domanda debole/assente, a parità di chilometraggio, tramite negoziazioni con gli enti interessati e con i committenti/affidatari, senza pregiudicare il servizio pubblico ed implementando servizi a chiamata;

3. sviluppo attività di marketing su prodotti e brand (settori in regime di libero mercato);

4. piano rinnovo mezzi;

5. rilancio deposito aziendale per uffici e produzione energia elettrica;

6. sviluppo dei servizi sul mercato che generano utili (Noleggio con conducente, Parcheggi e Onoranze funebri);

7. abbattimento dei costi del personale con interventi di favore per uscita anticipata dei dipendenti.

g) Tutto ciò premesso, la Sezione rileva che nel Piano di Ristrutturazione aziendale e risanamento 2018-2021 si attribuisce ai Soci l'onere di “...sostenere l'azienda per tutto l'arco del Piano sia sotto il profilo dei flussi di cassa che sotto il profilo patrimoniale”.

Più nel dettaglio:

I Comuni Soci, secondo il Piano, si impegnano ad accordare sostegno riguardo al ripiano perdite dei prossimi esercizi ed in particolare per la perdita dell'esercizio 2018, con previsione di riduzione sul 2019 e 2020.

Inoltre, secondo il Piano "...il contributo dei Soci dovrà essere tale da garantire la liquidità di cassa e garantire altresì le risorse aggiuntive da destinare agli investimenti nel parco rotabile.

Al contempo, vista l'esposizione debitoria, nei confronti dei principali fornitori, nel Piano, si prende atto della necessità di un consistente intervento di carattere patrimoniale".

Peraltro, essendo risultato che i mezzi aziendali sono sempre più obsoleti, viene programmato di procedere, nell'arco di Piano, con una spesa complessiva prevedibile di circa € 1.500.000,00, nel triennio 2019/2020/2021.

Nel Piano si riconosce e si confida che, attraverso un simile graduale rinnovamento tecnologico, si potranno realizzare considerevoli risparmi di carburante, considerando l'ingresso sul trasporto urbano dei mezzi a metano o elettrici.

A tal fine, sempre secondo il Piano, "la società necessiterà del sostegno dei soci e/o di partner bancari, che possano supportare tali investimenti, necessari nel prossimo triennio, per garantire i servizi, con adeguati standard di sicurezza e comfort, e consentire all'azienda il che saranno bandite dall'Agenzia della Mobilità Piemontese".

Risulta, altresì, che, su mandato del CdA e del Presidente, è stata compiuta, da parte del Responsabile d'Esercizio, un'analisi dei percorsi e delle linee gestite dalla società per individuare con precisione luoghi e orari con maggiore presenza di passeggeri, senza mai rinunciare all'interlocuzione con i Comuni interessati e gli enti committenti allo scopo di trovare soluzioni condivise, anche sulla base degli obiettivi di risparmio di spesa posti dagli stessi.

Il Piano si propone di procedere ad una razionalizzazione dei servizi e delle tratte a domanda debole o nulla, riguardo ai servizi di TPL, al fine di ridurre nella misura maggiore possibile i costi prodotti dal movimento dei mezzi (carbolubrificanti e manutenzioni), e, al contempo, di disimpegnare il personale di guida, onde consentire di fruire degli istituti giuslavoristici (ferie, permessi a vario titolo, lavoro straordinario).

Obiettivo di Piano è spostare e rimodulare i percorsi interessando parte delle linee extraurbane in modo da ridurre la spesa per carburanti e nonché rivedere i servizi erogati nell'ambito del trasporto urbano per il Comune di Novi Ligure.

Si prevede, inoltre, che il trasporto "scolastico" per il comune di Novi Ligure, che interessa l'entrata e l'uscita degli alunni dalle scuole medie e superiori (erogato con gli stessi mezzi del trasporto urbano) e il servizio "scuolabus" (erogato invece con mezzi compatti di proprietà del Comune), che riguarda gli alunni delle scuole elementari, non siano sovrapposti tra loro.

Di contro, si prevede che le linee del trasporto "urbano", che residuano, vadano drasticamente razionalizzate per far spazio a servizi a chiamata, erogati con mezzi più recenti e di dimensioni ridotte, possibilmente ecologici (con alimentazione elettrica o metano), più efficienti ed economici. Del resto, l'attività ed i servizi, erogati in regime di libera concorrenza dalla società, riguardano, in misura prevalente, i servizi di Noleggio pullman con conducente verso soggetti pubblici (istituti scolastici), aziende (es. attraverso tour operator) e privati, settore che fa registrare utili di tutto

rispetto e che rende la società notevolmente competitiva anche nei confronti della (spregiudicata) concorrenza presente in provincia.

h) Atteso poi che i mezzi aziendali risultano sempre più obsoleti e risulta necessario, nell'arco di Piano, procedere alla sostituzione di almeno n. 12 mezzi, di cui possibilmente almeno due da adibire al trasporto urbano di Novi, con una spesa complessiva prevedibile di circa € 1.500.000,00 nel triennio:

Piano mezzi		
2019	2020	2021
6 (di cui 4 nuovi e 2 usati)	4	2

il Piano prevede la realizzazione, attraverso tale graduale rinnovamento tecnologico, di risparmi di carburante, considerando già l'ingresso sul trasporto urbano dei mezzi a metano o elettrici, da considerare come primo intervento.

Allo stesso modo, si ribadisce che la società avrà bisogno del sostegno dei soci e/o di partner bancari, che possano supportare tali investimenti necessari nel prossimo triennio, proprio per garantire i servizi, con adeguati standard di sicurezza e comfort, e consentire all'azienda il mantenimento dei requisiti tecnici per poter validamente partecipare alle prossime gare di bacino che saranno bandite dall'Agenzia della Mobilità Piemontese.

i) Relativamente alla gestione delle risorse umane, è stata intrapresa, già nel corso del 2017, la strada di verificare le posizioni dei singoli dipendenti, da un punto di vista giuridico e previdenziale, onde favorirne l'uscita condivisa e non traumatica dall'azienda, tenendo bloccato il turn over e riducendo nella misura maggiore possibile il personale aziendale, anche partendo da un'analisi sulla produttività individuale.

Anzitutto, a partire dal gennaio 2018 è diventato strutturale, rispetto alla chiusura esercizio 2017, il risparmio dovuto all'uscita del Direttore Generale, il quale non è stato sostituito: valore annuo complessivo dell'operazione circa € 220.000,00.

Quanto alle risorse umane, per il triennio 2018/2019/2020, viene prevista:

- la verifica della possibilità di ipotesi di mobilità e/o comando presso altri enti o aziende partecipate, con accompagnamento alla quiescenza;
- la verifica della possibilità di proporre interruzioni anticipate del rapporto di lavoro concordate in sede protetta con incentivi all'esodo;
- vista la situazione di pre-crisi, allo scopo di assicurare la conservazione degli attuali livelli occupazionali, viene prevista l'apertura di un tavolo di contrattazione, avente ad oggetto il



contratto integrativo aziendale e tutti gli accordi integrativi ad personam, attualmente presenti, aprendo una nuova fase di rinegoziazione dello stesso.

risorse umane	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Totale dipendenti	49 (-5/+1)	45 (-6)	39 (-2)	37
Numero autisti*	33 (-3)	30 (-3)	27 (-1)	26
Numero amministrativi	5	5 (-2)	3 (-1)	2
Pompe funebri**	6 (-1)	5	5	5
Parcheggi***	2	2 (-1)	1	1
Officina****	2 (-1/+1)	2	2	2
Pulizia mezzi	1	1	1	1

Il Piano, infine, tratta della eventuale cessione di una parte delle quote azionarie detenute dai comuni soci, contemplando due opzioni:

1) la possibilità di procedere, tramite procedure di evidenza pubblica, alla ricerca di un partner industriale, allo scopo di partecipare alle future gare regionali, con chances di aggiudicazione (in A.T.I. o R.T.I.);

2) la possibilità di prevedere una cessione delle quote azionarie ed un avvicendamento nella proprietà, aprendo all'ingresso di un socio privato che acquisisca il controllo della società e fornisca il sostegno necessario alla continuità aziendale e agli investimenti.

l) La Sezione rileva che le assemblee dei soci CIT Spa dei mesi di gennaio, marzo e maggio 2019 focalizzano l'attenzione sulla necessità di un accordo tra gli enti soci, per garantire il sostegno finanziario di circa 2 milioni di euro e per reperire uno o più operatori economici, al fine di costituire un raggruppamento o una associazione temporanea di imprese, al fine della partecipazione alle gare per il trasporto pubblico.

Le successive assemblee, tenutesi nel corso del 2019, attestano lo stato di crisi e di tensione nella governance della società, che culminano nel mese di luglio 2019, prima, con l'approvazione del bilancio 2018 e, quindi, con le contestuali dimissioni del CDA.

I nodi da sciogliere, purtroppo, rimangono il sostegno finanziario degli enti soci ed alcune scelte gestionali, che vengono stigmatizzate in apposita relazione del Segretario generale del Comune di Novi Ligure del giugno 2019, quali, a titolo di esempio, la carenza di procedure competitive per la scelta del fornitore dei carburanti, stante la situazione debitoria in essere con il fornitore abituale. Il Comune di Novi evidenzia anche, con successiva nota del segretario generale, la necessità di informative infrannuali, circa lo stato di attuazione del Piano di risanamento sul quale emergono perplessità nelle assemblee dei soci.

m) Tutto ciò premesso, una prima verifica dello stato di attuazione del predetto Piano di risanamento della C.I.T. spa risulta avvenuto nel mese di luglio 2019, sulla base della situazione al 31 maggio 2019.

Nella successiva Relazione, datata 9 luglio 2019 ed a firma del Presidente della C.I.T. spa, viene illustrata una perdita per l'esercizio 2019, ammontante a - 348.000 euro, perdita che, riparametrata al 31 maggio 2019 (vale a dire, ad un dato riferito ai primi cinque mesi dell'anno) ammonta a - 145.000 euro.

I dati di bilancio, tuttavia, evidenziano una perdita al 31 maggio 2019, pari a -235.174, nettamente superiore alle previsioni del Piano.

Viene, altresì, segnalato che l'Ebitda, vale a dire, il risultato d'esercizio al lordo degli ammortamenti, delle svalutazioni, degli oneri finanziari e delle imposte, si presentava in negativo.

Successivamente, il 30 settembre 2019, sempre a cura del Presidente della Società C.I.T Spa, viene redatta un'ulteriore relazione sullo stato di attuazione del Piano di ristrutturazione e risanamento 2018/2021.

Dal richiamato documento risulta che, fra gli indicatori più preoccupanti, figurano quelli relativi all'indebitamento in genere, all'esposizione debitoria nei confronti dei principali fornitori (su tutti i fornitori del carburante ed a seguire i servizi meccanici e le assicurazioni), ai debiti verso l'erario e verso gli enti previdenziali, debiti che, già in precedenza, superavano la soglia tollerabile ed ai quali si aggiungeva il totale mancato accantonamento di fondi per i trattamenti di fine rapporto dei dipendenti, oltre ad una situazione patrimoniale molto fragile.

In generale, il constatato riferito progressivo accumulo di altro debito, sotto il profilo patrimoniale ed economico-finanziario della società, era giudicato sintomatico di una situazione di assoluta precarietà, in rapporto alla continuità aziendale ed alle garanzie fornite ai creditori, situazione cui si sarebbe potuto porre rimedio solo "... attraverso un rilevante flusso di risorse finanziarie per la ripatrimonializzazione e realizzazione di investimenti per il rinnovo del parco mezzi" (v., Relazione a firma del presidente del C.I.T. spa in data 30 settembre 2019)".

Il conseguente monitoraggio, resosi necessario per verificare l'andamento gestionale, così da evidenziare eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi, rendeva, successivamente, palese, in sede di relazione sullo stato di attuazione del Piano di risanamento, aggiornato al 30 settembre 2019, un rilevante peggioramento della situazione finanziaria rispetto al precedente recente rilevamento (v., relazione trasmessa, peraltro, con documento non firmato).

Tra gli elementi negativi emersi merita segnalare:

- dal lato dell'indebitamento: a fronte del privilegio riconosciuto, *per legge*, alle retribuzioni del personale dipendente (che da più di due anni non avevano subito interruzioni o riduzioni se non recentemente riguardo alla 14 mensilità nel mese di luglio 2019), l'aumento dei debiti verso l'erario (soprattutto per l'IVA) e verso gli enti previdenziali (Inps), poiché tutti i pagamenti sono stati rateizzati nella misura maggiore possibile (il debito complessivo supera i € 200.000,00).

- dal lato dei pagamenti ai tre principali fornitori:

- 1) So.Ge.Di. di Villaromagnano per la fornitura di carburante;
- 2) MAS Soc. Coop. di Novi Ligure per i servizi meccanici, carrozzeria e officina;
- 3) Rela Broker/UnipolSai di Alessandria, riguardo alle coperture assicurative dei mezzi, è emerso che il debito accumulato nei confronti dei medesimi supera la somma di euro 500.000,00.

Giova evidenziare come, peraltro, nella predetta Relazione venga giudicata necessaria "...un'attività di verifica normativa e sensibilizzazione nei confronti delle amministrazioni comunali socie ...che possa traguardare l'obiettivo di garantire quel sostegno finanziario che fin'ora non è mai mancato ma che, secondo le modalità con le quali si è realizzato, non garantisce adeguati e costanti flussi di liquidità e costringe l'azienda a forti ritardi nei rapporti con i propri creditori.

Gli amministratori, nell'ambito di quell'autonomia "perfetta" garantita dal codice civile per le società di capitali, in occasione delle adunanze assembleari, hanno sempre e costantemente tenuto informati gli azionisti sullo stato della società e sulle necessità della stessa, in primis invitandoli e pregandoli di procedere a fornire la liquidità necessaria per la continuità aziendale e per l'attuazione del Piano.

Infatti, gli amministratori, come misura attuativa del Piano, nelle assemblee successive a quella di approvazione, hanno sempre messo in guardia gli azionisti in merito ai rischi del mancato sostegno finanziario alla società, promuovendo un'azione di coordinamento tra le ragionerie dei comuni azionisti ed auspicando perfino la redazione di un cronoprogramma con date ed importi dei versamenti".

Ad ogni buon conto, giova ripeterlo, al 30 settembre 2019, secondo la relazione da ultimo richiamata, accentrata sul raffronto fra il Piano e la situazione contabile della società al 30 settembre 2019, la perdita per l'esercizio 2019 era prevista in - 348.000 euro e, riparametrata al 30 settembre 2019, pari a - 261.000 euro.

Gli stessi dati di bilancio evidenziano una perdita al 30 settembre 2019 pari a -344.888 euro, nettamente in aumento rispetto alle previsioni di piano, come infra rappresentato:

Descrizione	piano 2019	Piano al 30/09	slancio 30/9	Differenze
-------------	------------	----------------	--------------	------------

<b>valore della produzione</b>	<b>3.282.000,00</b>	<b>2.461.500,00</b>	<b>1.130.890,47</b>	<b>330 609,53</b>
<b>carburanti</b>	<b>357.000,03</b>	<b>267.750,00</b>	<b>232.813,44</b>	<b>14 936,56</b>
<b>altri consumabili</b>	<b>136.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>59,817,46</b>	<b>42.182,54</b>
<b>ricambi</b>	<b>58.003,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>48.419,09</b>	<b>-4.919,09</b>
<b>servizi di manutenzione</b>	<b>189 000,00</b>	<b>141.750,00</b>	<b>84.032,98</b>	<b>57 717,02</b>
<b>assicurazioni</b>	<b>101.000,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>45.260,75</b>	<b>30.489,25</b>
<b>costo personale diretto</b>	<b>1,585.000,00</b>	<b>1.188.750,00</b>	<b>1.171.063,25</b>	<b>17 686,95</b>
<b>detta magazzino</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>godimento beni di terzi</b>	<b>136.000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>176349,24</b>	<b>-74.549,24</b>
<b>costi del personale</b>	<b>369.000,00</b>	<b>276 750,00</b>	<b>194.957,03</b>	<b>81.792,97</b>
<b>oneri diversi di gestione</b>	<b>70 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>20.927,82</b>	<b>31.572,18</b>
<b>compensi amministr</b>				
<b>e sindaci</b>	<b>64.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>35.459,78</b>	<b>12.540,22</b>
<b>spese per servizi</b>	<b>226.000,00</b>	<b>169 500,00</b>	<b>206.485,22</b>	<b>-36.985,22</b>
<b>utente</b>	<b>59.000,00</b>	<b>44.250,13</b>	<b>25.352,88</b>	<b>18 897,12</b>
<b>ammortamenti e</b>	<b>271.000,00</b>	<b>203.250,00</b>	<b>153.510,00</b>	<b>49 740,00</b>
<b>svalutazioni</b>				
<b>proventi ed oneri finanziari</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>15 143,48</b>	<b>-8.391,48</b>
<b>imposte e tasse</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>5.988,73</b>	<b>-5.988,73</b>
<b>perdita</b>	<b>-348.000,00</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-344 888,48</b>	<b>83.888,48</b>

Dalla Relazione di monitoraggio emergeva, inoltre, che il valore della produzione (ricavi) differiva di circa 330.609,53 euro, rispetto a quanto previsto dal piano (- 13,43 %), mentre vi era un incremento dei soli costi, relativamente al costo dei ricambi (+4.919), del godimento beni di terzi (+74.549)e delle spese per servizi (+36.985), del costo per gli oneri finanziari (+8.391), del costo per imposte e tasse (+5.989), mentre per le altre voci figurava una sensibile riduzione rispetto a quanto previsto nel piano.

Perdite, per il resto, ampiamente generalizzate: dal settore del costo dei carburanti e lubrificanti (-34.937), a quello del costo di altri beni consumabili (-42.183), a quello del costo servizi di manutenzione (-57.717), dal costo delle assicurazioni (-30.489),dal costo del personale diretto (-17.687), dal costo del personale impiegatizio (-81.793) e deal costo di oneri diversi di gestione (- 31.572), nonché ancora dal costo del compenso degli amministratori e sindaci (- 12.540) , e da quello delle utenze (18.897) e degli ammortamenti (-49.740).

	<b>piano al 30/09</b>	<b>bilancio al 30/09</b>
<b>Valore della produzione</b>	<b>2.461.500,00</b>	<b>2 130.890,47</b>
<b>carburanti</b>	<b>267.750,00</b>	<b>232.813,44</b>
<b>altri consumabili</b>	<b>102.000,00</b>	<b>59.817,46</b>

<b>ricambi</b>	<b>43.500,00</b>	<b>48.419,09</b>
<b>servizi di manutenzione</b>	<b>141.750,00</b>	<b>84.032,98</b>
<b>assicurazioni</b>	<b>75.750,00</b>	<b>45.260,75</b>
<b>costo personale diretto</b>	<b>1.188.750,00</b>	<b>1.171.063,05</b>
<b>delta magazzino</b>	<b>0,00</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>642.000,00</b>	<b>489.483,70</b>
<b>godimento beni di terzi</b>	<b>102.000,00</b>	<b>176.549,24</b>
<b>costi del personale</b>	<b>276.750,00</b>	<b>194.957,03</b>
<b>oneri diversi di gestione</b>	<b>52.503,00</b>	<b>20.927,82</b>
<b>compensi amministr. e sindaci</b>	<b>48.000,00</b>	<b>35.459,78</b>
<b>spese per servizi</b>	<b>169.500,00</b>	<b>206.485,22</b>
<b>utenze</b>	<b>44.250,00</b>	<b>23.352,88</b>
<b>EIBITDA</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-170.248,27</b>
<b>ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>203.250,00</b>	<b>153.510,00</b>
<b>EBIT</b>	<b>-254.250,00</b>	<b>-323.758,27</b>
<b>proventi ed oneri finanziari</b>	<b>6.750,00</b>	<b>15.141,48</b>
<b>EBT</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-338.899,75</b>
<b>imposte e tasse</b>	<b>0,00</b>	<b>5.988,73</b>
<b>RISULTATO</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-344.888,43</b>

Quanto all'Ebitda, lo stesso parametro si presentava in negativo, e mentre il risultato del Piano registrava una perdita di - 51.000 euro, il bilancio al 30/09/2019 dell'ente presentava una perdita di - 170.248,27 euro, con una differenza di 119.248,27 euro.

In definitiva, il bilancio d'esercizio riportava una perdita di - 235.174,54 euro, così che il Risultato d'esercizio, al 30/09/2019, differiva da quanto stabilito dal Piano nella misura di circa 83.888,48 euro in negativo.

Ulteriore elemento negativo registrato era quello riferito al valore della produzione: quest'ultimo dato, infatti, risultava inferiore di ben 330.609,53 euro.

I ricavi del trasporto extraurbano ed altri ricavi presentano, allo stesso modo, una differenza negativa, rispetto al Piano, di circa 188.169 euro, che percentualmente rappresentano un decremento del 17,40 % di differenziale.

Il trasporto urbano presentava una differenza in positivo di circa 83.171 euro, rispetto al Piano, che percentualmente rappresentava un incremento percentuale del +25,55%.

Il noleggio presentava, poi, un decremento rispetto al Piano di 16.597 Euro, che percentualmente è del -3,71%.

I parcheggi presentano un decremento di 132.887 Euro, rispetto al Piano, che, percentualmente, rappresentano un -37,30 % e le onoranze funebri presentano un decremento di - 75.377 euro, rispetto al Piano che, percentualmente, rappresenta un -30,18 %.

La relazione concludeva, riferendo che "Dall'analisi di quanto previsto dal piano in tema di ricavi si può dedurre che il dato relativo ai trasporti extraurbani al noleggio e alle onoranze funebri sia del tutto negativo e che occorre agire per ritornare agli standard di ricavi previsti dal piano, mentre lo scostamento per il noleggio è del tutto insignificante mentre il dato positivo è rappresentato dal trasporto urbano".

Tornando alla relazione redatta dal Presidente C.I.T. Spa, la medesima concludeva definendo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società allo stato "troppo fragile e precaria in rapporto alla continuità aziendale ed alle garanzie fornite ai creditori".

La relazione attesta che "considerato il capitale sociale, considerate le perdite di esercizio (nonostante le azioni intraprese dagli amministratori per quanto di loro competenza sul versante dei costi strutturali), considerati i debiti verso i fornitori e verso l'erario, considerati altresì gli importi dei Tfr del personale in uscita, la società avrebbe immediato bisogno di un rilevante flusso di risorse finanziarie per la ripatrimonializzazione e la realizzazione di investimenti per il rinnovo del parco mezzi che nell'arco del Piano doveva essere di circa 2 milioni di euro.

In parallelo, considerate le condizioni in cui versano le finanze dei comuni soci e i vincoli ai quali sono sottoposti, da un anno a questa parte (ovvero dalla data di approvazione del Piano di ristrutturazione e risanamento 2018/2021), gli investimenti previsti non si sono mai potuti realizzare e ciò ha causato, una situazione di totale stallo con pericolo di interruzione dei servizi e della continuità aziendale (con grave pregiudizio nei confronti dei cittadini).

Nonostante le positive intenzioni dei soci, il lavoro svolto dagli organi societari, vista quindi la materiale impossibilità a dare implementazione alla realizzazione del Piano di ristrutturazione, alla luce delle disposizioni di cui al D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 (recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19.10.2017 n. 155"), a cui debbono aggiungersi le già menzionate dimissioni del CdA, rassegnate come atto di favore e rispetto politico verso le nuove amministrazioni comunali, occorre una forte presa d'atto della situazione e, come anticipato ai sindaci presenti alla riunione tenutasi in Prefettura il 09 settembre 2019, procedere all'istanza di composizione assistita della crisi ex art. 12 e seguenti del citato D.Lgs. presso gli organi preposti." Tutto ciò premesso, all'esito dei riscontri istruttori, la Sezione non può non rilevare che il Piano di ristrutturazione aziendale e risanamento della società partecipata C.I.T. spa è stato, di fatto, ritenuto "errato" con particolare riferimento alle valutazioni effettuate sul patrimonio della società, tanto è vero che l'Assemblea dei soci, nel mese di gennaio 2020, ha deliberato di affidare ad altro professionista l'incarico di redigere un nuovo Piano di Risanamento.

A conferma di tale assunto, è emerso che nel mese di aprile 2020 un ulteriore Advisor, lo Studio Tortorolo di Alessandria - ha redatto una relazione preliminare "all'eventuale revisione o aggiornamento del Piano di risanamento".

Merita segnalare che la relazione preliminare evidenzia quanto segue:

“In sostanza, nel quinquennio 2015 — 2019, il C.I.T. spa ha subito un progressivo deterioramento delle proprie performance gestionali ed, in particolare:

-sul piano economico, il valore della produzione ha registrato una contrazione del 25% ed il valore aggiunto del 36%, a cui corrisponde un sensibile peggioramento della valorizzazione dei cicli produttivi interni, essendo i costi esterni (per beni di consumo, servizi e simili) diminuiti solo del 5%.

Nonostante la riduzione del 19% dei costi di personale, l'EBITDA, positivo sino all'esercizio 2016, ha, successivamente, invertito il proprio segno, evidenziando il venire meno della funzionalità aziendale, sul piano tanto economico quanto monetario (essendo tale margine lordo, se positivo, segnaletico della generazione di reddito spendibile), andamento analogo ha caratterizzato il reddito operativo che, sino al 2016, riusciva a coprire i, pur limitati, oneri finanziari; questi ultimi, sommati algebricamente a risultati operativi negativi, nel triennio 2017 — 2019, hanno determinato il cumularsi di perdite d'esercizio per oltre € 1,5 milioni;

-sul piano finanziario, la situazione tradizionalmente fragile, di per sé comune alla generalità delle aziende di trasporto pubblico locale, ha registrato un andamento analogo alla situazione economica, divenendo particolarmente critica a partire dall'esercizio 2017.

Ne sono sintomatici, in estrema sintesi, il capitale circolante netto (differenza tra il capitale circolante lordo e il passivo corrente), positivo nel biennio 2015 — 2016 e negativo per l'intero triennio 2017 — 2019, così come la consistenza delle liquidità aziendali, scesa da oltre € 200.000 a fine 2016, a poco più di € 10.000 a fine 2019.

Con la conseguenza di un indice di solvibilità che, superiore a 1 sino a fine 2016, risulta pari a 0,6 al 31/12/2019.

In modo simmetrico, il grado di copertura delle immobilizzazioni scende, nello stesso periodo, da 1 a 0,83: questi indici segnalano una struttura finanziaria squilibrata ed evidenziano l'incapacità aziendale di fare fronte ai propri impegni finanziari.

Sul piano patrimoniale, la dinamica registrata si rivela ancora più grave:

- il patrimonio netto, di poco inferiore ad € 1,4 milioni nel 2015, scende a meno di € 170.000,00 a fine 2019 (-88%), per effetto delle perdite d'esercizio cumulate nel triennio 2017 — 2019 e solo parzialmente ripianate dai Comuni soci;

- come conseguenza, già a far data dal 31/12/2018, il capitale sociale, pari a € 433.000,00, risulta ampiamente eroso, formalmente per oltre il 50%, senza che, peraltro, sia stata adottata alcuna delle iniziative imposte dagli artt. 2446 e 2447 c.c.;

- di conseguenza, il grado di indipendenza finanziaria scende, nel quinquennio, dal 19% al 3%, mentre il rapporto tra debiti finanziari e capitale proprio sale da 1,7 a oltre 10,2.

- oltretutto, il patrimonio netto a fine 2019 si avvicina pericolosamente alla soglia minima di idoneità finanziaria richiesta alle imprese di trasporto per l'iscrizione al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada) e

per la prosecuzione della propria attività, ai sensi della disciplina recata dal Reg. CE 1071/2009 (con 28 mezzi utilizzati per servizi di trasporto pubblico locale e per attività di noleggio con conducente, tale soglia per il C.I.T. è attualmente pari a €144.000) ed è già inferiore al livello minimo previsto dall'art. 48, comma 7, del d.l. 50/2017, ai fini della partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale della dimensione di quelli attualmente gestiti dalla Società (€ 240.000, pari al 15% del valore dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extra-urbano)".

Ne consegue che, come segnalato dall'Advisor all'uopo incaricato, la gestione aziendale, risultata, in precedenza, in equilibrio, grazie all'intervento dei Comuni soci, sino all'esercizio 2016, risulta essersi progressivamente deteriorata, apparendo, "successivamente, prima, incerta, quindi, diseconomica, ed, anzi, precaria sotto il profilo patrimoniale e del tutto insostenibile sul piano finanziario".

Pertanto, sulla base delle informazioni acquisite, ad avviso della Sezione, la situazione effettiva potrebbe risultare, ulteriormente, aggravata dal mancato riconoscimento, in particolare da parte del Comune di Novi Ligure, di alcune partite creditorie vantate dalla Società per prestazioni rese, quote di corrispettivi relativi a contratti di servizio, contributi in conto esercizio e per ripiano perdite, alcune recenti ed altre più risalenti nel tempo, per un totale nell'ordine di oltre € 250.000.

Al riguardo, l'Ente ha precisato che sono stati impegnati, nel corso del 2020, a favore della società, euro 510.691,73, così suddivisi:

- euro 251.428,95 per ripiano perdite fino al 31 dicembre 2019, tutti pagati;
- euro 259.262,78 per prestazioni di servizi di cui euro 166.320,55 pagati e rimanenti residui da pagare per euro 92.942,23.

Appare evidente che l'eventuale cancellazione o svalutazione, anche solo parziale, di tali poste determinerebbe la sopravvenienza di insussistenze passive, destinate ad azzerare il già ridotto capitale proprio residuo della Società.

Del resto, non può non condividersi l'assunto, secondo cui anche eventuali riequilibri patrimoniali, derivanti da rivalutazioni economiche ex art. 1, commi 696 ss., l. 160/2019 (con particolare riferimento agli automezzi totalmente ammortizzati), non potrebbero recare alcun giovamento, vista la persistente negatività del risultato economico aziendale.

Da ultimo, ad aggravare ulteriormente la già precaria situazione finanziaria complessiva, è emerso che al 31/12/2019 la Società C.I.T. risulta non avere versato:

- contributi INPS per € 168.659;
- ritenute IRPEF per € 152.191;
- imposte e tasse per € 215.117, per complessive euro 535.967.



La Sezione prende atto di tutte le sopra descritte circostanze pregiudizievoli, in presenza delle quali la Relazione preliminare individua criticità nella redazione del Piano, al punto da considerare quest'ultimo "irrealistico".

Nella stessa si legge, infatti, "la contraddizione contenuta nelle proiezioni economiche del Piano di risanamento 2018-2021, ..... cerca, in modo peraltro inefficace, di celare un dato di per sé oggettivo ed incontrovertibile: il servizio di trasporto pubblico, in specie extra-urbano, gestito dal C.I.T., per effetto della debolezza della domanda e delle caratteristiche delle linee (in termini di distanze chilometriche, pendenze dei percorsi e velocità commerciale) genera costi sociali che lo rendono sostenibile soltanto in presenza di apposite contribuzioni da parte dei Comuni soci, integrative del corrispettivo del contratto di servizio e dei ricavi da traffico".

La Relazione prosegue evidenziando che le aree a domanda debole dove è resa buona parte del servizio dal C.I.T., prevedono che "l'economicità del servizio di trasporto pubblico locale offerto dal C.I.T. richiede una contribuzione che può essere prudentemente stimata, in media, nell'ordine dell'80% (anziché del 65%, tipico delle aree a domanda ordinaria) del costo standard di bacino (€ 3,20/km), ossia in misura pari a € 2,56/km.

Confrontando questo dato con la contribuzione offerta dal contratto di servizio (€ 1,45/km), discende un differenziale di € 1,11/km, che dovrebbe trovare copertura da parte dei Comuni soci, se interessati a garantire il servizio nella complessiva area del Novese.

Applicando tale importo alla produzione chilometrica 2017 (km 509.571), la contribuzione integrativa annua mediamente necessaria, stanti il costo standard e il programma di esercizio considerati, per garantire l'economicità del servizio, ammonta a € 565.623,81".

A questo punto, ad avviso della Sezione, non può trascurarsi di considerare che le perdite, registrate dalla Società negli esercizi 2017 (per € 462.558), nel 2018 (per € 676.624) e nel 2019 (per € 364.785), ammontano ad un totale triennale che si attesta alla cifra di almeno euro 1.503.967,00.

Passando alle contribuzioni degli enti soci, la Relazione esamina i contributi deliberati dal Comune di Novi Ligure, da cui consegue che "la suddetta prospettazione, contenuta nella delibera G.C. 244/2018, allo stato degli atti deve intendersi errata, in quanto riporta ammontari, relativi al ripiano delle perdite degli esercizi 2018 e 2019, di competenza del Comune di Novi Ligure, diversi ed, in particolare, inferiori rispetto a quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in sede di approvazione del Piano di risanamento 2018-2021".

E', quindi, emerso che i contributi per ripiano perdite, a carico del Comune di Novi Ligure, sulla base delle proposte, dallo stesso ente avanzate ed approvate in sede assembleare, sono da intendersi pari a quanto segue:

ripiano 2017 su competenza 2018: € 221.387,24;  
ripiano 2018 su competenza 2019: € 221.387,24;  
ripiano 2019 su competenza 2020: € 221.387,24;  
ripiano 2020 su competenza 2021: € 221.387,24;

per un totale complessivo di euro 885.548,96, ulteriormente superiore alla somma di circa euro 552.000,00, che costituiva la previsione della quota-parte gravante sul Comune di Novi Ligure.

“Gli stessi importi dovrebbero, quindi, correttamente trovare iscrizione nei bilanci di previsione dell'Ente.”

La Relazione si conclude con una analisi delle prospettive della Società C.I.T. Spa, che paiono strettamente legate alla contribuzione da parte dei soci, in ragione della già prospettata necessità di copertura dei costi sociali del servizio di trasporto pubblico che non appare in grado di sostenersi autonomamente.

La stessa conclusione si avrebbe nel caso di affidamento del servizio ad un soggetto terzo, mentre la liquidazione della Società lascerebbe agli enti soci l'onere di individuare ulteriori modalità per la resa del servizio di trasporto pubblico.

n) Il 30 maggio 2020 lo Studio Torterolo ha redatto le linee guida dell'ulteriore Piano di risanamento e sviluppo per il periodo 2020-2024 di C.I.T. Spa.

Sinteticamente, si può rilevare che le linee guida individuano, sul piano procedurale:

- una preliminare fase di consultazione, nell'ambito di appositi incontri con i Sindaci e i Segretari Comunali dei principali Enti soci, coinvolgenti, altresì, qualificati esponenti dell'Assessorato Regionale ai Trasporti e dell'Agenzia della Mobilità Piemontese (A.M.P.);

- l'approvazione, preferibilmente unanime, se condivise, delle linee guida del Piano, da parte dell'Assemblea degli Azionisti, opportunamente previo positivo indirizzo espresso in tal senso dalla Giunta di ciascuno dei Comuni soci; questa fase, se positivamente superata, consente di redigere il definitivo Piano di risanamento e sviluppo 2020-2024;

- l'approvazione, altresì, preferibilmente unanime, del Piano di risanamento e sviluppo 2020-2024, corredato da apposito accordo di programma, da parte dell'Assemblea degli Azionisti, previo positivo indirizzo espresso in tal senso dalla Giunta o dal Consiglio di ciascuno dei Comuni soci;

- comunicazione del Piano all'A.R.T. (Autorità di Regolazione dei Trasporti), per la relativa approvazione, ed alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 175/2016, ma, altresì, opportunamente, anche all'A.M.P. (Agenzia della Mobilità Piemontese), affinché possa tenerne conto, quantomeno in vista del prossimo affidamento del servizio di TPL.

Nel mese di giugno 2020 il responsabile della Ragioneria del settore finanziario del Comune di Novi Ligure dà notizia al Sindaco, all'Assessore ai trasporti ed all'Organo di revisione delle ricadute sulla gestione finanziaria dell'ente delle gravi criticità gestionali di C.I.T. Spa.

In particolare, tra le criticità merita evidenziare:

- le segnalazioni di “bisogno di liquidità” provenienti dalla società;
- la incongruenza della conciliazione dei debiti e dei crediti tra Comune e società;
- la assenza di un piano di rientro dei debiti verso il Comune;

- le notizie frammentarie circa la attuazione del Piano di risanamento.

Si dà atto della previsione di costituzione degli appositi fondi, a salvaguardia degli equilibri dell'ente:

- Fondo rischi crediti e debiti partecipate pari a 228.000 euro, a garanzia dalla mancata conciliazione contabile delle partite debitorie con la società;
- Fondo a sostegno del Piano triennale di risanamento, pari a 443.000 euro per il 2018 e 277.000 euro per il 2019;
- Fondo rischi fidejussioni pari a 50.000,00 euro nel 2018 e 515.000,00 euro nel 2019.

Il 30 luglio 2020 lo Studio Torterolo avanza la proposta di Piano di risanamento 2018-2021/2023 che viene posta all'ordine del giorno della assemblea degli azionisti del 25 agosto 2020.

Viene prospettata la soluzione che prevede il ricorso al credito bancario per effetto delle fideiussioni, con conseguente minor costo per i soci ed una soluzione alternativa prevedente nelle quote a carico dei soci il finanziamento per un minimo di investimenti.

Tuttavia, con delibera di Giunta comunale del 19 agosto 2020, il Comune di Novi Ligure formula una serie di direttive ai fini della partecipazione del Comune alle successive Assemblee della società C.I.T Spa, secondo le quali:

**1)** La prima versione del piano di risanamento, ristrutturazione e sviluppo, presentata dalla società, dovrà essere formalmente respinta in quanto contenente elementi di criticità giuridica messi in evidenza dai Segretari comunali dei comuni soci; inoltre, la stessa era troppo onerosa per il comune di Novi Ligure e si fondava su dati contabili non dichiarati certi e congrui né dall'estensore del piano né dalla società.

**2)** L'ultima versione di revisione del piano di risanamento e ristrutturazione 2018 — 2021/2023 coglie alcune delle indicazioni dei soci emerse nella riunione informale; ad ogni buon conto, la stessa potrà essere approvata purché compatibile con i seguenti obiettivi:

- "limite dell'impegno finanziario dei soci al 31/12/2019", strettamente compatibile con le risorse già individuate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 244 del 5 dicembre 2018 e conservate nel Fondo a sostegno del piano triennale C.I.T S.p.A., come da relazione della Giunta al rendiconto 2019, approvato dal Consiglio comunale ed ammontante ad Euro 277.570,10;
- esclusione di condizionalità ad impegni futuri non definibili e quantificabili nell'immediato (fideiussioni o simili);
- fondamento esplicito dei dati della revisione del piano 2018 - 2021/2023, su dati contabili certi e congrui nella provenienza e nella quantificazione, almeno per quanto attiene ad elementi oggi disponibili e rilevabili agli atti della Società;
- inclusione di un'ipotesi di diluzione nel tempo, compatibile con la crisi societaria ma di garanzia per l'ente, del rientro della Società dei debiti finanziari nei confronti del Comune di Novi Ligure.

**3)** il Comune di Novi Ligure si impegna a collaborare con la società (nei limiti delle regole ordinamentali) alla mitigazione delle enormi difficoltà, dovute alla pandemia Covid 2019, con contratti ed accordi per servizi utili alla collettività novese, al tessuto produttivo e commerciale ed alla mobilità delle famiglie, con una particolare attenzione alle criticità legate alla imminente riapertura delle scuole;

- favorendo, attraverso la messa a disposizione dei propri uffici competenti, le opportunità di interesse di eventuali partner privati o pubblici che aiutino l'azienda ad acquisire la necessaria dimensione e sviluppo di mercato, nonché quelle finanziarie offerte dal sistema bancario;
- partecipando ad eventuali ipotetiche ed evidenziate perdite dovute al periodo transitorio ed alla crisi per pandemia fino al 30 giugno 2021, data ultima per l'entrata nella compagine societaria del partner privato per il trasporto pubblico e della conseguente disponibilità finanziaria;
- assicurando una seria valutazione, in caso di ingresso di socio privato nei termini di cui sopra, dell'opportunità di partecipare ad una ricapitalizzazione, in presenza di un piano industriale che evidenzi definitivo risanamento, sviluppo e recupero del doveroso punto di equilibrio economico, capace di ristorare il capitale impiegato e non di depauperarlo come avvenuto negli esercizi trascorsi;
- favorendo, in presenza di esplicita ed argomentata istanza di C.I.T. S.p.A., il definitivo chiarimento, entro il 31 dicembre 2020, della presunta e rivendicata posizione creditoria della società stessa, al fine della mitigazione, al 31 dicembre 2019, di una svalutazione che coinvolgerebbe, con i suoi effetti indiretti, anche gli altri comuni soci in quota parte;
- sollecitando una pronta approvazione da parte della Giunta comunale di un piano di rientro dei debiti di C.I.T. S.p.A. nei confronti del Comune, compatibile con il piano e l'attuale crisi di liquidità societaria, che consenta a questo ente la necessaria serenità di erogazione di liquidità, senza il rischio di integrare fattispecie di inidonei ed irrazionali sostegni a prescindere;
- valutando, per il periodo di vigenza del piano in corso di revisione e della relativa carenza finanziaria della società, la concessione in uso dei locali occupati a Palazzo Pallavicini dietro corrispettivo di servizi (e non finanziario) fatto salvo il ristoro delle spese vive sostenute dall'ente.

**4)** In buona sostanza - tenuto conto della rilevante situazione di criticità aziendale, legata alla mancanza di liquidità, alla conseguente difficoltà di accedere al credito bancari ed alla complicata gestione aziendale rappresentata dall'obsolescenza del parco automezzi, dal limitato volume dei servizi con aumento dei costi e diminuzione dei ricavi, dalle significative riduzioni del patrimonio netto e dal rischio di sospensione delle forniture e della conseguente interruzione del servizio — l'Ente ritiene necessario sollecitare l'organo societario a "...tarare, se possibile, la revisione del Piano nella direzione della sopravvivenza finalizzata alla conversione in mista della società, secondo però le direttive di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3). E se ciò verrà motivatamente dichiarato non fattibile, a seguire la strada della

liquidazione.”

In data 3 settembre 2020 la Giunta, a seguito della assemblea societaria del 25 agosto 2020:

- si assume la responsabilità, per perseguire la tutela del patrimonio comunale e delle sue quote societarie, di addivenire alla conciliazione delle reciproche posizioni creditorie e debitorie relative alla chiusura dell'esercizio 2016, così come prospettato nello schema di accordo;
- si assume l'impegno, stante l'eccezionalità dell'esercizio in corso (difficoltà e disequilibri conseguenti a lockdown e distanziamento sociale), di sostenere la revisione del piano con ogni mezzo coerente con le risorse disponibili fino al 30.06.2021;
- precisa, rispetto al precedente Piano, che non potrà essere erogata alcuna contribuzione in conto esercizio per il TPL, finché almeno l'affidatario del servizio sarà l'A.M.P, a meno che le norme non siano inclinate in modo tale da consentirlo, mostrando la giusta attenzione alle difficoltà causate dalla pandemia al trasporto pubblico locale;
- ritiene che gli investimenti, che non sono stati fatti per molti anni, dovranno essere procrastinati ad un momento appena successivo al perfezionamento di una partnership che possa traguardare una gestione societaria efficiente ed efficace, e con essa il buon andamento dell'azione amministrativa.

La medesima Giunta segnala che:

- se la condizione, di cui al precedente Piano, si avvererà nei tempi predetti, il Comune di Novi si renderà disponibile anche a ragionare su soluzioni di ricapitalizzazione;
- se detta condizione non si avvererà, o la società non raggiungerà comunque l'equilibrio economico-finanziario, occorrerà procedere alla liquidazione della società, con i modi ed i tempi più corretti.

La Giunta ha ribadito, infine, la necessità che sia attestata la veridicità dei dati contenuti nel piano di risanamento, così sottoposto a revisione e/o rimodulazione.

In merito alla complessa situazione della società C.I.T., il Comune, in esito a specifica richiesta istruttoria, in data 14 settembre 2020 comunicava la posizione dell'organo di Revisione assunta in sede di Rendiconto dell'esercizio 2019.

Il Collegio dei revisori ha, infatti, rilevato l'inequivocabile segnale negativo costituito dal Consorzio Intercomunale Trasporti (C.I.T.) S.p.A., definito "società in perdita che versa in un perdurante e patologico stato di carenza di liquidità, con esposizione debitoria di € 225.051,85 verso l'Ente socio, potendo di conseguenza incidere negativamente sull'assetto finanziario di quest'ultimo, considerata anche la fidejussione in essere rilasciata a garanzia della concessione di mutuo per il parcheggio Movicentro del valore al 31/12/2019 di € 1.674.713,60”.

Inoltre, non può non evidenziarsi come la società vanti, a sua volta, crediti per € 329.654,78, di cui € 226.154,95, non riconosciuti, tuttavia, come tali dagli uffici preposti del Comune.

L'Ente, per ragioni di prudenza, tese a preservare gli equilibri di bilancio, risulta aver accantonato, in sede di Rendiconto dell'esercizio 2019, predeterminate risorse in specifici fondi e precisamente:

- Fondo a sostegno del pregresso Piano triennale di risanamento del C.I.T. S.p.A. per € 277.570,10;
- Fondi rischi su Fideiussioni mutui soggetti partecipati per € 515.700,00;
- Fondo rischi crediti e debiti società partecipate ex art. 11, c. 6, lett. J, del D.Lgs. n. 118/2011, per € 718.588,82.

Sul punto, la Sezione non trascura di tener conto di quanto precisato dall'Amministrazione comunale, la quale, in persona del Sindaco, con nota del 13 gennaio 2021, ha dichiarato "...l'Amministrazione di Novi Ligure si è resa conto, dopo qualche mese dall'insediamento, della complicata situazione che stava vivendo CIT spa, con un piano di risanamento e di ristrutturazione che, sin dai primi atti, senza esitazione alcuna, il nuovo Amministratore unico ed il suo staff di collaboratori hanno definito scorretto, inadeguato ed incapace per i numerosi errori formali e sostanziali...di raggiungere gli obiettivi trapiandati.

L'Amministrazione comunale...ha ritenuto opportuno perseguire, attraverso una partnership industriale, il principio della tutela del valore delle quote societarie".

Il riferimento è ad un tentativo – definito "l'ultimo" – di "...provare a realizzare un partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, mediante selezione di un qualificato partner industriale che acquisisca la qualità di socio operativo di controllo e che svolga compiti operativi nella gestione dei servizi svolti dalla società potendone favorire condizioni di efficacia, efficienza ed economicità".

Si prende, altresì, atto delle modalità prospettate a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci della revisione del piano di risanamento e ristrutturazione nella versione della sopravvivenza in perdita e delle relative fasi del detto "programma" di massima nonché della circostanza secondo cui " ...i Comuni soci si sono assunti obblighi ben precisi ed indisponibili di sostegno della società al fine di garantire la continuità della stessa".

Tuttavia, pur tenendo conto di quanto sul punto osservato dall'Amministrazione comunale, la Sezione ritiene doveroso rammentare il disposto dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., secondo cui in caso di crisi aziendale non costituisce, in ogni caso, un idoneo piano di risanamento "la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5".

Nel contempo, occorre porre l'accento sul fatto che, giusta il comma 5 del medesimo articolo, non è possibile "salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli

istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”.

o) La Sezione osserva, in primo luogo, che il Piano di Risanamento originario non è mai stato comunicato alla Sezione del Controllo della Corte dei conti, difformemente dal disposto di cui all'art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016, e, in ogni caso, quindi, mai sottoposto all'attenzione della Corte dei conti; in secondo luogo, il detto Piano 2018/2021 contempla, ad ogni buon conto, l'intervento da parte dei Comuni soci, al fine di mantenere la continuità aziendale, finanziariamente sostenibile, attraverso il ripiano della perdita di esercizio 2018, pari ad euro 676.624 euro e della perdita di esercizio 2019, stimata in euro 348.000 euro, dopo che già l'esercizio 2017 si è chiuso nettamente in perdita (v., supra).

Come ricostruito in narrazione, appare incontrovertibile la circostanza oggettiva dell'esistenza delle perdite di esercizio, in ordine alle quali il Comune di Novi Ligure, per ragioni di prudenza, tese a preservare gli equilibri di bilancio, risulta aver accantonato, in sede di Rendiconto dell'esercizio 2019, predeterminate risorse in specifici fondi come sopra descritti.

Come si deduce, in relazione all'andamento della gestione dell'esercizio 2019, dal monitoraggio del Piano, che registra, in buona sostanza, una revisione delle previsioni, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società appare sempre più “fragile e precaria in rapporto alla continuità aziendale ed alle garanzie fornite ai creditori”.

All'esito di tale monitoraggio, la Sezione prende atto di una preoccupante serie di elementi, rectius, di sintomi estremamente negativi, che incidono pesantemente sulla gestione della società, quali:

- le risultanze di attività di accertamento dei crediti aziendali, emerse in sede di redazione del Piano di ristrutturazione, crediti fino ad allora non contabilizzati, con previsioni negative in merito alla loro effettiva esigibilità ed attività di recupero degli stessi;
- la non realizzata conclusione delle procedure, attivate e non ancora terminate, di uscita concordata delle risorse umane;

- la necessità di urgente riparazione dei parcometri guasti e dell'intensificazione dei controlli nel settore parcheggi con l'utilizzo flessibile del personale dipendente;
- l'implementazione dell'attivazione dei controlli a bordo dei mezzi sia urbani che extra urbani, sempre con forme flessibili di utilizzo del personale aziendale;
- l'improrogabilità di definire l'interlocuzione con gli istituti di credito, già contattati per l'apertura di linee di credito per gli investimenti, aperture di credito fino ad ora mai accordate;
- la necessità di pervenire ad un punto fermo, quanto all'interlocuzione con gli operatori di mercato, per l'acquisizione o l'utilizzo di mezzi nuovi o usati (anche per non perdere la possibilità di accedere ai contributi regionali al 50% sui mezzi nuovi);
- l'altrettanto doverosa attività di conclusione dell'interlocuzione avviata con operatori privati, asseritamente, interessati all'ingresso nella compagine azionaria della società.

Peraltro, merita segnalare che, allo stato, oltre ai verbali delle Assemblee del 30 ottobre 2018 (con cui venne approvato il Piano nella versione originaria, poi, oggetto di revisione), e delle Assemblee successive (sopra citate), non risulta alcuna predisposizione, da parte degli Organi, a ciò legittimati, del programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, programma, ovviamente, da sottoporre con la massima sollecitudine all'Assemblea dei Soci.

Se ne deduce che, salvo prova contraria, non risultante agli atti, per quanto concerne la liquidità, la principale fonte di copertura, a titolo di nuove risorse finanziarie, è fondata proprio sul ripiano delle perdite degli esercizi pregressi, tutti, come detto, chiusi in perdita, giusta art. 21 del d. Lgs. n° 175/2016.

A questo punto, la Sezione ritiene opportuno subito rammentare che la norma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l'Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l'importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell'anno successivo (adempimento curato dall'Ente, v. sopra).

Viene, dunque, creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l'obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati.

Come precisato dalla giurisprudenza contabile, "il meccanismo dell'accantonamento risponde all'esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell'ottica della salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi. Le citate disposizioni prevedono anche che le somme accantonate nel fondo vincolato in questione tornino nuovamente nella disponibilità dell'ente



partecipante (e possano cioè essere destinate alla copertura di spese effettive) qualora il medesimo ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso effetto si realizza ove le perdite conseguite in esercizi precedenti siano ripianate dagli stessi soggetti partecipati, cioè siano riassorbite attraverso la gestione successiva" (v., Sez. Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR).

L'adempimento dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta, tuttavia, l'insorgenza a carico dell'Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo di ripiano di dette perdite o all'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato (come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza contabile).

L'introduzione della disciplina in esame non ha significato il venir meno del sistema di limiti individuato dalla stessa giurisprudenza con riguardo alla possibilità per gli enti locali di ricorrere a tali operazioni nell'ambito dei rapporti finanziari con le proprie partecipate (per tutte cfr., per esempio, Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 410/2016/PRSE e la numerosa giurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche il referto della Sezione delle Autonomie di cui alla deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG).

Pur in presenza degli accantonamenti in argomento, pertanto, il "soccorso finanziario" nei confronti degli organismi partecipati si ritiene permanga del tutto precluso, allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, presa in considerazione dall'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall'art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, situazione che ricorre ampiamente nella fattispecie.

Più in particolare, l'abrogazione della disciplina di cui all'art. 6, comma 19, del decreto legge n. 78 del 2010, per effetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), come successivamente modificato con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, non ha fatto venir meno il sistema dei limiti al soccorso finanziario individuati dalla giurisprudenza contabile, atteso che l'art. 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016 ripropone i contenuti del citato art. 6, comma 19, decreto legge n. 78 del 2010.

Di conseguenza, la Sezione, in primo luogo, evidenzia in materia, la specifica ipotesi di divieto, posta dall'art. 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016, ipotesi relativa a società con tre anni consecutivi di perdite di esercizio e, in secondo luogo, richiama l'indirizzo contabile consolidato (v., ex multis, Sez. Controllo Lombardia, delib. n. 108/2020), in base al quale un'amministrazione pubblica, che intenda farsi carico dei risultati negativi della gestione di un organismo partecipato, "...è tenuta a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali e deve evidenziare, in particolare, le ragioni economico-giuridiche dell'operazione. Tali motivazioni, che devono essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, richiedono: una previa e adeguata verifica delle criticità all'origine

delle perdite, l'individuazione di eventuali responsabilità gestionali e un'accurata valutazione circa l'opportunità della conservazione dell'organismo partecipato o del mantenimento della partecipazione, una disamina sulla convenienza economico-finanziaria di tale modalità di gestione del servizio rispetto ad altre alternative possibili. La motivazione della deliberazione dell'Amministrazione deve mostrare la conformità ai parametri della legalità finanziaria e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità su cui l'azione amministrativa si dovrebbe reggere, secondo gli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'articolo 97 della Costituzione".

Il tendenziale generale divieto di soccorso finanziario – che, come noto, diviene ancor più rigoroso nei confronti di società poste in stato di liquidazione, che, come tali, non possono intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale ma devono risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura – impone, pertanto, all'ente pubblico socio di astenersi dal compimento di attività dirette semplicemente a colmare l'incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie.

Secondo le norme di diritto comune, applicabili anche alle società partecipate, infatti, nelle società di capitali per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (articoli 2325, comma 1 e 2462, comma 1, Codice civile), sicché, in assenza di alcuna deroga normativa, anche il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto nei limiti della quota capitale detenuta.

Soltanto in ipotesi assai particolari, è prevista, eccezionalmente, la responsabilità illimitata del socio unico (art. 2325, comma 2 e art. 2462 comma 2, Codice civile) o del soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, di cui agli art. 2497 e seguenti del Codice civile.

In breve, la Sezione intende ribadire che l'ente pubblico non deve, sic et simpliciter, accollarsi l'onere dei debiti di una società partecipata, la quale non possa assicurare alcuna prospettiva di efficiente prosecuzione dell'attività.

Nondimeno, l'Ente che intendesse intervenire in ausilio della società, dovrebbe motivare in maniera dettagliata in merito all'interesse pubblico idoneo a giustificare l'implicita rinuncia al vantaggio della responsabilità limitata.

Secondo l'indirizzo contabile univoco, cui la Sezione aderisce, va escluso che tale interesse pubblico possa essere identificato con l'esigenza di evitare la dichiarazione dello stato di insolvenza della società o con la tutela dei creditori sociali che avrebbero fatto affidamento sulla natura pubblica della società.

La legittimità di un'operazione di "soccorso", in realtà, è stata riscontrata soltanto con riferimento a poche situazioni: la necessità di recuperare al patrimonio comunale beni societari indispensabili per la prosecuzione dell'erogazione di servizi pubblici fondamentali o il pregresso rilascio di garanzia dell'Ente per l'adempimento delle obbligazioni della società (cfr. ex multis, Sez. Controllo Lombardia n. 69/2020; idem, Sezione Controllo Emilia-Romagna n. 40/2020).

In questo senso, la Sezione delle autonomie (cfr. delibera n. 30/SEZAUT/2015/QMIG), con riguardo a fattispecie di assunzione "consapevole" del debito da parte dell'ente locale, ha richiamato le indicazioni fornite dal Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), che, al punto 3.17, richiede agli enti territoriali un'attenzione specifica alle scelte in materia di indebitamento, le quali devono essere scrupolosamente soppesate, sia per la loro stessa portata, che per i riflessi prodotti sulla conservazione degli equilibri economico-finanziari nell'esercizio in corso ed in quelli successivi.

Ne deriva, in conclusione, che un ente locale, che dovesse assorbire e, sistematicamente, a carico del proprio bilancio, i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato, pur in presenza degli accantonamenti prudenziali, di cui all'art. 21 sopra citato, sarà tenuto a dimostrare "lo specifico interesse pubblico perseguito, in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando, in particolare, le ragioni economico-giuridiche dell'operazione, le quali, devono necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente e positivamente sostenibile".

Non è così ipotizzabile né giuridicamente configurabile, legittimamente, la previsione di un obbligo delle amministrazioni socie pubbliche partecipanti – fra cui il Comune di Novi Ligure - di ripiano reiterato delle perdite, dal momento che le stesse amministrazioni hanno comunque una limitazione nel capitale conferito.

Peraltro, anche con riguardo ai precetti normativi, cui si è fatto cenno in narrativa, è, come noto, stata riscontrata la coerenza degli stessi con i principi e le disposizioni dell'Unione europea, che vietano la possibilità per i soggetti, che operano nel mercato comune, di beneficiare di diritti speciali ed esclusivi o, comunque, di privilegi di qualsiasi natura in grado di alterare la normale esplicazione dei meccanismi di concorrenza nel mercato.

Questa Sezione si riserva, pertanto, di valutare nei controlli sul rendiconto 2019 la correttezza delle erogazioni effettuate dall'ente locale Novi Ligure a favore della società in esame, alla luce del richiamato art 14, d.lgs. 175/2020.

p) Dalla lettura delle Relazioni – di cui sopra, sullo stato di attuazione del Piano di ristrutturazione e risanamento originario – la Sezione rileva scostamenti significativamente negativi rispetto a quelli ipotizzati nel Piano di ristrutturazione aziendale o, comunque, non ancora definiti nell'ambito del Piano, che, all'esito dell'istruttoria, si è appreso trovarsi in stato di recente revisione e rimodulazione in funzione di una nuova prospettazione (allo stato, non definita).

Soprattutto, la Sezione rimarca l'esistenza di oggettive evidenti criticità, sia legate al precario recupero dei crediti, di cui al Piano originario, confermate in sede di monitoraggio, sia aggravate dalla difficoltà di accedere al credito bancario.

In buona sostanza, ad avviso della Sezione, i sintomi negativi della gestione, da subito manifestatisi ed accertati, nel tempo si sono ulteriormente amplificati:

- come attestato nella Relazione del Presidente della società partecipata del 20 settembre 2019, "considerato il capitale sociale e considerate le perdite di esercizio" - nonostante le azioni intraprese dagli amministratori per quanto di loro competenza sul versante dei costi strutturali – si sono incrementati i debiti verso i fornitori e verso l'erario;

- visti, altresì, gli importi dei Tfr del personale in uscita, "la società avrebbe immediato bisogno di un rilevante flusso di risorse finanziarie per la ripatrimonializzazione e la realizzazione di investimenti per il rinnovo del parco mezzi che nell'arco del Piano doveva essere di circa 2 milioni di euro"; in realtà, per quanto consta, risulta l'esistenza di oggettive evidenti criticità, sia legate al precario recupero dei crediti riportati nel piano originario e nel documento di monitoraggio, sia aggravate dalla difficoltà di accedere al credito bancario, tanto è vero che, sulla base dei riscontri istruttori, nessuna trattativa risulta, ad oggi, conclusa con la concessione del richiesto finanziamento;

- anche sotto il profilo degli investimenti, al di là della capacità di onorare debiti pregressi, "considerate le condizioni in cui versano le finanze dei comuni soci ed i vincoli, ai quali i medesimi sono sottoposti, da un anno a questa parte (ovvero dalla data di approvazione del Piano di ristrutturazione e risanamento 2018/2021), gli investimenti previsti non si sono mai potuti realizzare"; ciò ha causato, una situazione di totale stallo con pericolo di interruzione dei servizi e della continuità aziendale, con grave pregiudizio nei confronti dei cittadini (v., relazione 20 settembre 2019, cit.);

- l'entità, sostanzialmente stabile nel tempo, dei costi di struttura è tale da richiedere un margine derivante dalla differenza tra valore della produzione e costi variabili, che può essere garantito solo da maggiori volumi di servizi resi;

- lo squilibrio ricavi-costi, con conseguente criticità dei conti economici, è andata crescendo negli esercizi con conseguente connessa criticità finanziaria derivante dai risultati di esercizio negativi, al punto che, nella Relazione richiamata, si conclude, dando atto delle positive intenzioni dei soci e del lavoro svolto dagli organi societari ma esternando, altresì, "...la materiale impossibilità a dare implementazione alla realizzazione del Piano di ristrutturazione".

Ciò premesso, preso atto di tutte le criticità, sopra evidenziate, in merito alla situazione finanziaria della menzionata società partecipata, criticità, le quali, allo stato, non consentono di attribuire al Piano di ristrutturazione aziendale – impregiudicata, ovviamente, ogni valutazione della versione del Piano recentemente in corso di rimodulazione - una valutazione di idoneità, così come, al contrario, richiesto dalla legge, si invita l'amministrazione comunale di Novi Ligure, a valutare attentamente le future scelte di governance della partecipata C.I.T. spa, ad assumere le iniziative necessarie per il superamento delle criticità evidenziate e, nel rispetto delle previsioni di legge, ad attuare ogni utile azione, affinché le criticità, rilevate in ordine alla società partecipata, non incidano ancora pesantemente sugli equilibri dell'ente.

In particolare, la Sezione, tenuto conto della rilevante situazione di criticità aziendale, legata al precario recupero dei crediti, alla mancanza di liquidità, alla rappresentata conseguente difficoltà

di accedere al credito bancario, alla gestione aziendale inefficiente, rappresentata, fra l'altro, dall'obsolescenza del parco automezzi, dall'aumento del fabbisogno di liquidità, con il rischio di sospensione delle forniture e della conseguente interruzione del servizio, ritiene doveroso che l'Ente locale solleciti la società C.I.T. spa a voler tempestivamente predisporre una revisione definitiva del piano di risanamento presentato, che tenga conto dei fatti sopradescritti ed, esaminato il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, adotti le scelte conseguenti, tenuto conto che, in concreto, il predetto Piano fino ad ora non solo non si è tradotto in un programma di effettivo risanamento ma, soprattutto, si è rivelato del tutto inattuabile, di modo che la società dovrà individuare con tempestività le misure correttive.

Ciò atteso che le reiterate perdite della società medesima continuano a gravare in modo determinante sugli equilibri economico-finanziari dell'ente locale Novi Ligure – oltre che sugli equilibri economico-finanziari di tutti gli altri enti locali soci - e sulla stabilità dei relativi bilanci, situazione già particolarmente gravosa negli anni 2017, 2018 e 2019 e, di recente, destinata a peggiorare a causa dell'emergenza COVID, di modo che si rende improcrastinabile la necessità di evitare che il protrarsi infruttuoso della situazione di crisi della società partecipata determini ulteriori riflessi negativi e pregiudizievoli sulla gestione finanziaria del Comune, con danni diretti sul bilancio dell'ente locale, del quale potranno essere chiamati a rispondere tutti coloro che anche con comportamento omissivo hanno contribuito a determinarlo.

Con la presente pronuncia la Sezione, visto anche il disposto di cui all'art. 147 quater, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che onera l'ente locale a definire, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale, riserva di verificare l'efficacia e la sufficienza delle azioni e delle misure, che verranno adottate dall'Ente, all'esito di un rigoroso monitoraggio della situazione, afferente la partecipata C.I.T. s.p.a., con particolare riguardo alle criticità connesse alla emergente scarsa remuneratività ed al riscontrato precario equilibrio patrimoniale.

A tal fine, si dispone che l'Ente provveda a trasmettere a questa Sezione regionale di Controllo, entro e non oltre due mesi dalla ricezione della presente deliberazione, una relazione circa lo stato di attuazione e gli effetti dei provvedimenti assunti, corredata di motivato parere dell'Organo di revisione.

Si sollecita, nel contempo, l'Organo di revisione a fornire all'Ente ogni dovuta rigorosa collaborazione nonché a svolgere un'attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.

\*\*\* \*\*

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate, al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene, peraltro, necessario riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni, nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalle Sezione sui principali documenti contabili dell'ente, in particolare sin dall'esame del questionario inerente al rendiconto dell'esercizio 2019.

Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

### **ACCERTA**

- la chiusura in perdita degli esercizi 2017 – 2018 - 2019 della C.I.T. s.p.a., società di cui il comune di **NOVI LIGURE (AL)**, detenendo la maggioranza relativa delle azioni (pari al 35,73%), risulta essere l'azionista di maggioranza;

- che tale situazione ha già prodotto conseguenze rilevanti per il bilancio dell'ente locale socio, il quale ha dovuto rifondere importi rilevanti per ripianare le perdite pro-quota;

- che il piano di risanamento originariamente predisposto non è mai stato comunicato alla Corte, difformemente rispetto a quanto previsto dall'art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016, né è mai stato comunicato un successivo Piano di ristrutturazione aziendale e risanamento, compiutamente definito ed approvato dall'Assemblea dei soci, Piano del quale, sulla base di comunicazioni apprese nel corso della presente istruttoria, si ha solo informale notizia, allo stato, dell'esistenza di un'attività diretta ad una rimodulazione;

- che il Piano di ristrutturazione e risanamento 2018/2021, ex art. 14, co. 2 e 4, D.Lgs 175/2016, della partecipata C.I.T. s.p.a., approvato dall'Assemblea dei soci il 30 ottobre 2018, presenta oggettive e rilevanti criticità, legate al precario recupero dei crediti, alla mancanza di liquidità ed alla contestuale difficoltà di accedere al credito bancario, all'incremento dei debiti verso l'erario e verso i fornitori, alla gestione aziendale inefficiente, rappresentata, fra l'altro, dall'obsolescenza del parco automezzi, dal limitato volume dei servizi con significativo aumento di tutti i costi e diminuzione dei ricavi, tutti elementi evidenziabili nel Piano originario e nei documenti di monitoraggio;

## INVITA

- L'Ente locale socio, tenuto conto della rilevanza, che la situazione debitoria della società partecipata riveste sul bilancio e sugli equilibri del comune di Novi Ligure e degli altri Comuni partecipanti, ad attivarsi tempestivamente nei confronti della società stessa, affinché gli organi sociali competenti, a seguito di un'adequata valutazione del rischio, adottino, senza indugio, un' idonea concreta revisione del piano di risanamento, allo stato, per quanto consta, in fase di rimodulazione ma non formalmente approvato, che corregga in modo sostanziale gli effetti della crisi, in funzione dell'effettivo concreto conseguimento dell'equilibrio finanziario della società e dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero della stessa, se ancora effettivamente possibili, oppure, in caso di perduranti gravi criticità finanziarie e gestionali, adottino i provvedimenti conseguenti, indicati all'art 14, co. 1, d.lgs. 175/2016;

- L'Ente ad adottare ogni misura necessaria per assicurare un costante monitoraggio della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della partecipazione nella C.I.T. s.p.a. nella titolarità del Comune di Novi Ligure (AL), nonché ad assumere le iniziative necessarie per il superamento delle criticità evidenziate e, nel rispetto delle previsioni di legge, ad attuare ogni utile azione, affinché le criticità, rilevate in ordine alla società, non incidano ancora pesantemente sugli equilibri dell'ente, di modo che si rende improcrastinabile la necessità di evitare che il protrarsi infruttuoso della situazione di crisi della società partecipata determini ulteriori riflessi negativi e pregiudizievoli sulla gestione finanziaria del Comune, con danni diretti sul bilancio dell'ente locale, del quale potranno essere chiamati a rispondere tutti coloro che anche con comportamento omissivo hanno contribuito a determinarlo;

- L'Ente, dopo l'eventuale definitiva approvazione del piano revisionato, ai sensi dell'art 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016, trattandosi di servizi essenziali, a fornire formale comunicazione del medesimo alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Piemonte;

- L'Ente locale Novi Ligure a dare tempestiva comunicazione della presente Deliberazione alla società partecipata C.I.T. spa ed a tutti i soggetti che costituiscono la compagine sociale della medesima, in particolare, a tutti gli enti locali (Gavi, che detiene il 16,19% del pacchetto azionario, Serravalle Scrivia, detentore di quota pari al 12,64%, Arquata Scrivia, detentore di quota pari al 9,45%, e gli altri Comuni a seguire, Parodi, Stazzano, Voltaggio, Bosio, Francavilla Bisio, Pasturana, Borghetto Borbera, Grondona, Mornese, Carrosio, Tassarolo, Fraconalto e San Cristoforo);

- L'Ente a procedere ad un attento monitoraggio dell'andamento delle partecipazioni e, quindi, ad effettuare i dovuti accantonamenti per debiti potenziali collegati all'eventuale mancata riconciliazione debiti/crediti fra l'Ente e le società e gli organismi partecipati;

- L'Amministrazione a monitorare con puntualità la corretta gestione del debito garantito attraverso fidejussioni nei confronti di diversi soggetti sia al fine del rispetto del limite, di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 sia al fine di evitare che eventuali possibili insolvenze possano ripercuotersi

sugli equilibri di bilancio del Comune e, soprattutto, a costituire gli accantonamenti necessari ad evitare di incorrere in futuro in difficoltà finanziarie con inevitabile impatto sui bilanci dell'Ente, legate al reperimento di adeguate risorse in funzione della sostenibilità del debito;

### **DISPONE**

- che l'Ente, all'esito di un rigoroso monitoraggio della situazione afferente la partecipata C.I.T. s.p.a., con particolare riguardo alle criticità connesse al precario recupero dei crediti, alla mancanza di liquidità ed alla contestuale difficoltà di accedere al credito bancario, all'incremento dei debiti verso l'erario e verso i fornitori, alla gestione aziendale inefficiente, rappresentata, fra l'altro, dall'obsolescenza del parco automezzi, dal limitato volume dei servizi con significativo aumento di tutti i costi e diminuzione dei ricavi, ed, ovviamente, ad ogni altra criticità eventualmente sopravvenuta, provveda a trasmettere a questa Sezione regionale di Controllo, entro e non oltre due mesi, dalla ricezione della presente deliberazione, il monitoraggio circa lo stato di attuazione e gli effetti dei provvedimenti assunti, corredata di motivato parere dell'Organo di revisione;

- che l'Organo di revisione fornisca all'Ente ogni dovuta rigorosa e scrupolosa collaborazione nonché provveda sollecitamente a svolgere un'attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità;

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di Novi Ligure, per le opportune e doverose valutazioni e determinazioni di competenza nonché all'Organo di revisione dell'ente.

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Magistrato Estensore

Consigliere dott. Luigi Gili



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositata in Segreteria il **18 gennaio 2021**

Il Direttore della Segreteria

Nicola Mendoza





